RIFLESSIONI STORICO CRITICHE A DIFESA DEI BENI ECCLESIASTICI SOPRA UN...

RIFLESSIONI
STORICO CRITICHE

A DIFESA DEI BENI ECCLESIASTICI

SOPRA UN RAPPORTO FATTO, ED UN DECRETO PROPOSTO
AL PROVVISORIO GOVERNO CENTRALE DEL FRIULI

IL DI' VI. DICEMBRE 1797.

Dalla *Deputazione* intitolata *ai Compensi per li Capitoli*.

SI AGGIUNGONO IN FINE

A MAGGIOR LUME SULL' ARGOMENTO

VARJ PEZZI IMPORTANTI.

UDINE. MDCCIIC.

NELLA NUOVA STAMPERIA PECILE.

III

CONSTANTINUS ET LICINIUS AA.

ANULINO.

„ Ave Anuline carissime nobis. Est hic mos bonitatis nostræ, ut ea quæ ad alienum ius pertinent, non modo nulla inquietudine affici, sed etiam restitui velimus, Anuline carissime. Quapropter iubemus, ut simul atque has Litteras acceperis, si quæ ex illis, quæ ad Catholicam Christianorum Ecclesiam per singulas civitates, aut in aliis locis pertinebant, nunc a Decurionibus, aut quibuslibet aliis detinentur; ea confestim illorum Ecclesiis restitui facias. Quandoquidem volumus, ut quæ supradictæ Ecclesiæ antea possederunt, ad earundem ius omnino revertantur. Cum ergo perspiciat devotio tua, huius nostræ iussionis manifestissimum esse præscriptum; operam dabis, ut sive horti,

sive ædes, seu quodcumque aliud ad ius earundem Ecclesiarum pertinuerit, cuncta illis quantocyus restituantur: quo scilicet te huic nostro præcepto acuratissime obtemperasse intelligamus. Vale Anuline carissime & desideratissime nobis „.

Apud Eusebium *Hist. Eccl.* Lib. X. Cap. 5.

CON-

V

CONSTANTINUS A.

PROVINCIALIBUS PALESTINÆ.

„... Neque enim vel fisco concedetur, si quid eorum quæ supra dixi possideat, id firmiter retinere. Verum adversus sacrosanctas Ecclesias nihil obloqui ausus, ea quæ aliquandiu iniuste detinuit, Ecclesiis tandem iure restituet. Omnia ergo quæ ad Ecclesias recte visa fuerint pertinere; sive domus ac possessio sit, sive agri, sive horti, seu quæcumque alia; nullo iure quod ad dominium pertinet imminuto, sed salvis omnibus atque integris manentibus, restitui iubemus ... „

„ Quoniam vero perfectæ & absolutæ providentiæ est, ne illos quidem silentio præterire qui emptionis iure aliquid a fisco comparaverint, aut donationis titulo sibi concessum possederint, frustra ad huiusmo-

di bona inexplebilem cupiditatem extendentes: sciant omnes hujusmodi, etiamsi ob ea quæ emere sunt ausi, nostram a se clementiam alienare magnopere studuerunt, nostram tamen benignitatem, quoad eius fieri poterit ac decebit, sibi non defuturam „.

Apud Eusebium de *Vita Constantini* Lib. II. Cap. 39. & 41.

LEO

VII

LEO ET ANTHEMIUS AA.

SEBASTIANO pf. p.

„ Decernimus, ut antiquatis ac infirmatis funditus iis, quæ contra ipsum orthodoxæ Religionis Dominum quodammodo facta sunt, in integrum restituantur universa, & ad suum ordinem revocentur, quæ ante professionem nostræ mansuetudinis, de orthodoxæ Religionis fide, & sanctissimarum Ecclesiarum, & Martyriorum statu firmiter obtinebant. Iis quæ contra hæc, tempore tyrannidis, innovata sunt, tam contra venerabiles Ecclesias, quarum sacerdotium gerit beatissimus ac religiosissimus Episcopus Patriarcha nostræ pietatis pater Acacius, quam contra cæteras, quæ per diversas Provincias collocatæ sunt, necnon & reverendissimos earum Antistites .... sub iisdem impiis temporibus, penitus

antiquandis: ut cassatis & rescissis, quæ per hujusmodi sceleratas iussiones, aut pragmaticas sanctiones, aut constitutiones impias sive formas subsecuta sunt; quæ a divæ recordationis retro Principibus ante nostrum Imperium, & deinceps a nostra mansuetudine indulta vel constituta sunt super sanctis Ecclesiis, & Martyriis, & religiosis Episcopis, & Clericis, aut Monachis, inviolata serventur „.

Ex Cod. Justin. Lib. 1. *de Sacrosanctis Ecclesiis* Tit. V. n. XV.

A L

IX

AL CORTESE LETTORE.

Queste Riflessioni furono stese per esser lette in Pubblica Sessione del fu Provvisorio Governo Centrale del Friuli il dì XI. Dicembre 1797., in cui era stato aggiornato il Rapporto della Deputazione *intitolata* ai Compensi per li Capitoli, *prodotto già e letto il dì VI.; e relativo al Decreto 20. Settembre del Governo medesimo, nel quale colla promessa in genere di un* equo Compenso, *fu ordinata a tutta la Nazione, sotto il titolo di* Acquisto forzato, *la Francazione dei* Censi *tutti ed* Aggravj perpetui, *che formavan da Secoli il Patrimonio, sempre sino ad ora rispettato, dei Capitoli della Provincia; i quali già con altro Decreto 15. detto erano stati privati anche di un altro ramo di lor sussistenza, che sono i Quartesi. Varj riflessi determinarono a non esporre allora in verun modo uno scritto, che certamente non avrebbe ottenuto l'effetto, di arrestare il corso ad uno spoglio di Rendite Ecclesiastiche già decretato, ed in parte anche eseguito; e massime dopo più ripulse date a rispettosi ricorsi sul proposito fatti, per dire almeno le proprie ragio-*

gioni; e dopo varj divellimenti di Carte dai pubblici Registri, a chi credeva di poter avere il conforto di produrre i suoi titoli, e le sue particolari eccezioni, prima di soffrire uno spoglio.

Intanto che si stava aspettando il nuovo ordin di cose, fortunatamente destinatoci colla segnata Pace di Campoformido 17. *Ottobre passato, si è potuto dare allo scritto qualche maggior estensione (lasciandogli per altro la sua primiera figura), coll'aggiugnervi quà e là delle cose, che in quei primi momenti non si erano presentate alla mente: ed ora sotto gli auspicj del primo Monarca dell' Europa, a cui la Provvidenza divina per singolar beneficio ci ha sottoposti, sorte libero e coraggioso, a far vedere ad ognuno con quai capitali di erudizione, di scienza, e di buona fede, siasi preteso nel passato periodo di vicende, di fondar dei Diritti alle Nazioni, dalle medesime non mai in addietro sognati; e di decidere nel tempo stesso delle sostanze e dei Beni della Religione, e dei Ministri suoi, che le Nazioni più colte, e più celebrate ancora dalla moderna Filosofia, (che ha la disgrazia di non essere quasi mai conseguente a se stessa), han sempre rispettati, privilegiati, difesi; ed eccettuati altresì dai pubblici aggravj, e dal comune destino, nelle stesse più affliggenti calamità.*

Se mai paressero queste Riflessioni troppo diffuse, o troppo anche minuti i commenti alle autorità che

si

si usano, sappiasi, che si è inteso con ciò di provvedere anche a quelli, che non sono in grado di conoscere e di calcolar abbastanza da se medesimi la forza delle espressioni; e che han anzi bisogno di ajuto per dedurre dalle medesime la ragione che importa: ed è ben necessario che venghino illuminati, e che restino persuasi anche questi, che sono per avventura i più; e che allo spoglio degli Ecclesiastici Beni avran cooperato più ancora degli altri, appoggiati all' autorità dei Decreti del passato Governo Centrale, ed al tuono imponente di chi prendeane con falsi principj la difesa.

L' Augusto Monarca, che or ci governa, e che pari alla potenza e grandezza del suo vasto Impero ha l' amore della giustizia, i sentimenti di umanità, e lo zelo di Religione; conoscerà ben Egli, se vera necessità di provveder alle Armate, e se l' urgenza degli allegati bisogni abbiano fatto nascere il pensiero di questo Ecclesiastico spoglio; o se piuttosto sia derivato da qualche altro non del tutto innocente motivo. Non è già questa la prima volta, che il Friuli è stato ingombro di poderose Armate, che ha sostenuto ancor delle Guerre, che ha sofferto delle desolazioni, inseparabili da simili disavventure. La storia patria ce ne presenta in ogni età, ed in ogni Governo che la Provincia ha avuto; e ci fa conoscere ad un tempo, che quella, da cui siamo recentemente usciti, non è stata

per

per avventura superiore a quante ne abbiamo in addietro sofferte. Ma questa storia però insieme ci ammaestra, che non vi avendo nei tempi andati quell' ingannevole luccichìo dei pretesi moderni lumi, e trovandosi nei popoli e nelle nazioni, a supplire la poca critica, e l'erudizion mal sicura, un bel fondo di Religione e di buon senso, non si è pensato giammai, che il Patrimonio della Chiesa, ed i Beni consacrati a Dio avessero a riputarsi una proprietà Nazionale, per caricarli quindi del peso di quelle calamità, che a gastigo nostro, ed a nostra emenda Iddio stesso ci manda. I grandi esempli pertanto dei Costantini, dei Gioviani, dei Teodosj, e di altri Sommi Imperanti, che han riparato con regia mano i torti, che furon fatti alla Chiesa, in tempi di persecuzione, di apostasía, e di disordine; questi grandi esempli troveranno (dobbiamo sperarlo) nel Religiosissimo nostro Sovrano un grande imitatore, che colla sua Cesarea Reale autorità saprà impedire l'imminente rovina delle Chiese, e del Clero in tutta questa Provincia; e che traendo in tal modo la Religione, ed i Ministri della medesima dall'avvilimento, e dalle angustie in cui furon gittati, formerà un'epoca, quanto gloriosa, altrettanto cara nella storia delle nostre vicende; che ricorderà con rispettosa gratitudine, ed esultanza alla più tarda posterità l'Augusto nome di Francesco II., *Clementissimo nostro Imperatore e Re.*

R I-

„ Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. Fines Atheniensium aut Campanorum vocamus, quos deinde inter se vicini privata terminatione distinguunt, & totus ager hujus aut illius Reipublicæ est: pars deinde suo domino quæque censetur. Ideoque donare agros nostros Reipublicæ possumus, quamvis illius esse dicantur: quia aliter illius sunt, aliter mei „.

Seneca *De Benefic.* Lib. VII. Cap. 4.

„ Non sum ex iudicibus severissimis, qui omnia ad exactam regulam redigam. Multa donanda ingeniis puto: sed donanda vitia, non portenta sunt „.

Seneca *Epist.* praemissa Lib. *Controv.* V.

XV

RIFLESSIONI STORICO CRITICHE

SOPRA IL RAPPORTO FATTO

E DECRETO PROPOSTO

AL PROVVISORIO GOVERNO CENTRALE DEL FRIULI DALLA DEPUTAZIONE AI COMPENSI PER LI CAPITOLI

Il dì 6. Dicembre 1797.

Interessa l' onore della Nazione, e la dignità del Governo che la rappresenta, che così nei Decreti che approva, come nei Rapporti che precedono i Decreti medesimi, e che restano a perpetua memoria ed appoggio delle Pubbliche deliberazioni, niente si trovi, che non venga sostenuto da solide basi; sia che queste dipendano da fatti, o sia che risultino da riflessi suggeriti dalla ragione.

Un Rapporto pertanto che è stato letto sopra *Compensi ai Capitoli*, ed un relativo Decreto che è stato proposto in pubblica Sessione di questo Provvisorio Governo Centrale il dì 6. Dicembre corrente, per parte della, così detta, *Deputazione ai Compensi* appunto *per li Capitoli*, han dato motivo a varie persone di riflettere sopra parecchie Proposizioni nel Rapporto

me-

medesimo spezialmente avanzate, coll'oggetto di sostenere, e di confermare la risoluzione già presa ed eseguita, di prescrivere cioè a tutta la Nazione, per le urgenze correnti, sotto il titolo di *Acquisto forzato*, la Francazione dei *Censi tutti*, ed *Aggravj perpetui* verso questi Ecclesiastici Corpi della Provincia. Non sarà quindi disdetto ad un Cittadino, che ama la Patria, che rispetta la verità, che sente i diritti della ragione e della giustizia, e che non sa essere indifferente a ciò che può offenderli, di mettere in disteso le Riflessioni medesime, onde sieno a portata di venir considerate dal Governo stesso, prima di passare alla proposta decretazione; per tutte quelle provvidenze, che si credessero all'argomento opportune, ed addattate insieme alle circostanze, in cui si trova di presente condotto l'affare.

Sopra quel Rapporto adunque (*), ove si discende a voler *distruggere* (come ivi francamente si dice) *le Opposizioni fatte dalli tre Capitoli*, di Udine cioè, Concordia, e Cividale nelle loro Lettere, *al Diritto esercitato dal Governo* nello stabilire l'*affrancazione* dei Censi tutti, ed Aggravj perpetui a loro appartenenti, meritano particolar riflesso varie enunziative; e viene primamente l'*Osservazione* interessante in via di fatto, *che in tutti li tempi* cioè, *e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione furono sempre li*

(*) V. i varj Articoli del *Rapporto*, aggiunti in fine pag. XC.

XVII

li Beni degli Ecclesiastici considerati come Beni Nazionali.

Giacchè al solo fatto si attiene il Rapporto, lasciando ogni menzione del dritto; sul solo fatto si rivolgeranno le Riflessioni altresì. Per chi poi sia vago di saperne ancora del dritto, questo è stato trattato tra noi, sono 32. anni appunto, dalla dotta ed erudita penna del Chiarissimo Monsignor Preposito Conte Florio di onorata memoria; il quale colla sua illustre fatica ha aperto ad altri ancora la via di proseguire nel medesimo argomento, che vedesi oramai con tante opere celebri in ogni sua parte pienamente esaurito. L'*Osservazione* pertanto del Rapporto assolutamente è falsa in tutta la sua estensione. Negare il vero diritto di Proprietà sui suoi Beni alla Chiesa, per darlo alle Nazioni, ovvero ai Principi Sovrani delle Nazioni, è stato proprio degli Eretici, e massime dei Novatori degli ultimi Secoli; i quali sono anche stati con solenni infallibili Giudizj di Concilj Ecumenici su questo preciso punto condannati (1). Dunque non è vero a buon conto, che *in tutti li tempi, e sempre furono li Beni degli Eccle-*

(1) Concil. Lateran. I. Can. IV. al. VIII.
Lateran. II. Can. XXV.
Lateran. IV. Can. XLIV.
Lugdun. II. Can. XII. & XXII.
Constantien. Sess. VIII. Sess. XV. & Sess. XIX.
Tridentin. Sess. XXII. Cap. XI. de Refor. & Sess. XXV. Cap. III.

siastici considerati come Beni Nazionali; quando tra Cattolici, ed in un Governo Cattolico non si voglia dar corpo di perpetua e pubblica opinione a dottrine ereticali, uscite di quando in quando a turbare la Chiesa, e dalla medesima solennemente, e in ogni tempo condannate; e come tali dovute credersi, e credute per Articolo di Fede Cattolica da tutti i buoni credenti.

Per venir poi ai *Dominj i più attaccati alla Cattolica Religione*, dei quali si enunzia egualmente, che *sempre furono li Beni degli Ecclesiastici considerati*, anche tra essi, *come Beni Nazionali*; converrà prender la cosa un po più per disteso: giacchè altro è gittare in due parole una solenne menzogna con tutta l'aria franca e libera di verità; ed altro è distruggerla questa menzogna, come conviene, senza lasciarle un appoggio. Veramente quando si è detto che degli Eretici, dalla Chiesa in ogni tempo per ciò stesso condannati, è stato proprio di negar alla Chiesa la proprietà dei suoi Beni, per darla alle Nazioni, ovvero ai Principi Sovrani delle Nazioni; si è detto quanto basta per dover inferire, che niun Dominio realmente *Cattolico*, e molto meno dei *più attaccati alla Cattolica Religione* può essere stato di massima, che i Beni della Chiesa si abbiano a considerare per Beni della Nazione o dello Stato; perchè con questa sola massima, come pubblica massima di Governo e di Stato, venendosi a dichiarare apertamen-

mente contrarj alle definizioni della Cattolica Chiesa, non avrebbono meritato di entrare nel novero dei *Dominj Cattolici*, e molto meno dei *più attaccati alla Cattolica Religione*: ma giova pur mettere la cosa affatto fuor di questione, anche col prenderla in distinto esame al lume sol della Storia, e prescindendo affatto dalle Ecclesiastiche definizioni; e ciò massime oggidì, che con una sovversione totale di idee, e con un artificio nella sua estensione tutto nuovo, si son veduti, e si vedono voler per forza passar per Cattolici, anche i più dichiarati nimici della Cattolica Religione. Daremo pertanto principio dal primo *Cristiano e Cattolico Dominio* che sia stato al Mondo; che è quello di Costantino il Grande. Ora quest'uomo, *Grande* veracemente (checchè ne dica la Filosofia degl'Increduli, che invano, contro l'opinion costante di tutti i Secoli, si adopera d'impicciolirlo, e di screditarlo) conosciuta appena la verità della Religione Cristiana, e dato ad essa il proprio nome, anzi dichiaratosi protettore e propagatore della medesima in tutto il Romano Impero, che è quanto a dire in tutto il Mondo allora conosciuto per civilizzato e colto; si adoperò anche a riparar le ingiustizie nelle passate persecuzioni dalla stessa sofferte, ed a provveder da per tutto le Chiese Cristiane di conveniente Patrimonio pei loro Ministri, per l'esercizio del Culto, e per le opere di Carità Cristiana, che sin dai primordj del Cristianesimo sempre furono all'

integrità dei Ministri della Chiesa affidate. Senza ricorrere a Donazioni apocrife, o a monumenti incerti, dei quali una buona causa non ha bisogno, abbiamo i primi Storici della Chiesa, Eusebio, Socrate, Sozomeno, Teodoreto; dai quali sappiamo, che l'Imperator Costantino si recò a dovere in primo luogo di *annullare tutto ciò*, che a danno della Religione Cristiana gl'Imperatori predecessori aveano ordinato; e quindi di comandar sopra tutto con pubblici Editti, e con ordini relativi, oltre la Restituzione delle proprie facoltà ai particolari Cristiani, e Cristiane famiglie, la *sollecita* altresì e *pronta*, anzi *immediata*, ed *intera Restituzione dei Fondi, Case, Orti*, e *possessioni tutte di qualunque natura*, che in addietro avessero *appartenuto al diritto e proprietà delle Chiese particolari in qualunque luogo*, e qualunque ne fosse il detentore attuale delle cose medesime; ai quali s'incaricava egli *benignamente di compensare il danno* per il giusto loro valore, o per il danaro che nell'acquistarli avessero numerato: aggiugnendo, che sopra detti Beni e possedimenti non s'intendesse *diminuito*, per lo rapimento passato, *alcun diritto* delle Chiese medesime *rispetto al dominio*; ma che *salvo tutto* ed *intero* si dovesse considerare (2). Sappiam similmente, che con Legge parti-

(2) Eus. *Hist. Eccl.* Lib. X. Cap. 5. & *de Vita Const.* Lib. II. Cap. 39. 41. Sozomenus *Hist. Eccl.* Lib. I. Cap. 8.

ticolare ordinò Costantino, che i Beni dei *Martiri* e dei *Confessori*, che nelle passate Persecuzioni erano stati applicati *al Fisco*, e che poi o restati erano in mano di esso, o passati ai particolari col mezzo di *compre* o di *donazioni*; qualora non avesser eglino parenti superstiti, a cui si aspettasse per diritto l'eredità, con titolo appunto di *Eredità* passassero *questi Beni nelle Chiese dei luoghi respettivi* ov'erano situati; e che a tal oggetto dovesse *tosto* dimetterli chiunque si trovasse ad averli in mano, o fosse questi privata persona, o fosse anche il Pubblico stesso; *incaricandosi egli* di provvedere *in competente maniera all'indennità* di chi questa sorta di Beni o *avesse dal Regio Fisco comprati*, oppure li *tenesse in dono* (3). Sappiamo pur anche, che alle Chiese molti *donativi* fece egli del proprio, quando in *Terreni*, quando in *Canoni annonarj* (4): anzi, che degli annui Tributi di *tutte le Città, togliendone al suo Regio Fisco una data porzione*, ordinò con *Legge apposita*, che questa fosse *alle Chiese e Clero di cadaun luogo assegnata*; e che una tal *donazione s'intendesse ferma e valida in ogni tempo avvenire* (5). Sappiamo innoltre, che avendo l' Imperator

(3) Sozomenus loco cit.
Eusebius *De Vita Costantini* Lib. II. Cap. 37. 38. 39. 41.
(4) Eusebius Op. cit. Lib. IV. Cap. 28.
(5) Sozomenus *Hist. Eccl.* Lib. II. Cap. 8. & Lib. V. Cap. 5.

Giuliano Apostata (l'Eroe ben degno della moderna incredulità) tolto alle Chiese, in odio del Cristianesimo, tutto ciò che Costantino avea loro donato, ed insieme il *Canone Frumentario*, come appellavasi, ovvero l'*Annona Costantiniana* sui Tributi delle Città; Gioviano successore ordinò con Legge, che fosse loro *restituito*, e puntualmente *pagato* (6). Può vedersi su tutto questo anche la *Vita di Costantino il Grande*, che con molta critica ed esattezza ha scritto ultimamente il Ch. Sig. Ab. Gusta.

Il primo adunque Cristiano *Dominio* che sia stato al Mondo, anzi il Cristiano *Dominio* più esteso e più grande che abbia mai esistito, o piuttosto il *Dominio* di tutta quasi la Cristianità di quel tempo, non può mai essere stato del sentimento, che il Rapporto attribuisce *in tutti li tempi, e sempre, ai Dominj più attaccati alla Cattolica Religione, di considerar* cioè *per Nazionali li Beni degli Ecclesiastici*. Costantino comanda in primo luogo la *Restituzione* alle Chiese di ciò, che in *Fondi* e *possessioni* di qualunque natura era stato alle medesime tolto sotto i Principi persecutori, che lo avevano preceduto: e la *Restituzione*, che importa un debito in chi la fa, suppone per conseguenza un diritto di proprietà in chi è per ricevere la cosa che viene *restituita*; e perciò se le

(6) Theodoritus *Hist. Eccl.* Lib. IV. Cap. 4.

le respettive Chiese ricevevano indietro le proprie facoltà a titolo di *restituzione*, senza alcun esborso di danaro, in vigore delle Leggi di Costantino; ai tempi adunque di Costantino si consideravano le medesime per proprietarie e padrone dei loro Ecclesiastici Beni, e non mai la Nazione in luogo di esse. Si aggiunga poi, che nell'istesso modo, e collo stesso termine di *Restituzione*, con cui Costantino ordinava che le Chiese Cristiane riavessero le lor facoltà, ordinava pur anche che riavessero similmente le loro i particolari Cristiani, che in odio della Religione anch'essi, duranti le persecuzioni, ne erano stati spogliati. Se dunque la *restituzione* dei loro Beni ai particolari Cristiani veniva dalla Legge di Costantino ordinata, perchè essi senza dubbio ne erano i veri padroni, e non altri per essi; alle Chiese similmente deesi intendere ordinata la *restituzione* medesima, perchè anch' esse venivano considerate per padrone vere e legittime delle lor possessioni, e non altri in luogo di esse. Di più: colla *Restituzione* ordinata Costantino apertamente dichiara, che le cose tutte alle Chiese rapite *del tutto ritornino al diritto* delle medesime; ed aggiugne, che sulle cose tutte restituite, non s'intenda per le Chiese *diminuito punto*, nè pregiudicato *alcun loro diritto, quanto al dominio*, ma che *salvo tutto ed integro* s'intenda per le medesime, come se non avessero alcuno spoglio sofferto. Costantino medesimo adunque riconosce nelle Chiese un ve-

ro diritto di padronanza e di proprietà sui loro Beni; ed egli stesso viene a dichiarare in tal modo, che la *Restituzione* da se ordinata importa appunto nelle medesime Chiese quel diritto, che è proprio di chiunque sulle cose sue, e che non ne lascia immaginare alcun altro in luogo di quello.

Costantino poi *donò* altresì *Beni alle Chiese* e *Canoni Annonarj*, come abbiamo veduto: e quando la parola *donare*, che sempre in addietro avea significato alienamento di proprietà in chi faceva il dono, ed acquisto di proprietà reale in chi lo riceveva, avesse avuto allora a prendere per le Chiese un altro significato; di modo che, non la *Chiesa*, ma la *Nazione* dovesse intendersi, riguardo alla proprietà della donata cosa, beneficata; quello era il momento di dichiarar la bisogna, per non lasciarne l'intelligenza in avvenire equivoca ed oscura. Ma Costantino *donò* anche sulle pubbliche Rendite *Canoni annuali di Generi* alle Chiese, e volle a suono di Legge, che tal sua donazione s'*intendesse ferma e valida in ogni tempo avvenire*. Dunque sulle cose stesse, che prende dalla Nazione, come sono le pubbliche Rendite, Costantino intende che la Nazione istessa non abbia titolo mai più: e se sulle cose istesse che prende dalla Nazione per dar alla Chiesa, Costantino vuole che la Nazione non abbia diritto mai più; come può essere stato d'avviso, che *Nazionali* dovessero considerarsi in genere i *Beni degli Ecclesiastici*,

cioè

cioè i Beni ancora avuti in dono da particolari, o con altri titoli dalla Chiesa medesima ottenuti? Più: Costantino dichiara *Eredi* le Chiese dei Beni dei Martiri e Confessori, che non abbiano lasciati parenti con titolo di conseguirli; non riconoscendo in tal caso altri più prossimi ad un Martire della Chiesa, che la Chiesa istessa; e vuole che questi Beni sieno tantosto alle Chiese medesime consegnati, anche con discapito del Regio Fisco, che li avesse o *venduti*, o *donati*, o li tenesse per *proprio conto*. Già il dichiarar uno *Erede* di alcuna cosa è lo stesso che dichiararlo *Padrone* assoluto, e proprietario della medesima. Il dichiararlo poi *Erede* in luogo di *Parenti* che non vi fossero, è uno spiegarsi di renderlo Padrone della Eredità, come sarebbono i *Parenti stessi*, se si trovassero ad esistere: non la *Nazione* adunque. Ma se la *Nazione* si volesse dire ciò non ostante, che avesse inteso Costantino di dichiarar per vera *Erede* in realtà dei Beni dei Martiri e Confessori; avrebbe mai caricata la Nazione istessa, ossia il Regio Fisco, e se stesso ancora del rigurgito dei medesimi, e del peso pure dei danni, che perciò ne venissero anche ai possidenti particolari? La *Nazione* od il *Regio Fisco* sarebbono stati in quel caso Padroni del proprio; e Costantino avrebbe commessa una ingiustizia a privar, se non altro, i possessori privati dei Beni dei Martiri e Confessori, o avuti in dono, o comprati dal Fisco. Più ancora: se almeno dopo la morte di Costan-

tino

tino (sviluppandosi per avventura un po meglio le cognizioni umane, e vantaggiando quelle massimamente del Diritto pubblico), avesse avuto luogo il sentimento, che il Rapporto affibbia a *tutti li tempi*, ed ai *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*, di considerare per *Nazionali li Beni degli Ecclesiastici*; l'Imperator Gioviano avrebbe mai potuto ordinare la *Restituzione* anch'esso dell'*Annona Frumentaria* alle Chiese, che data alle medesime, e voluta *perpetua* da Costantino, l'Apostata Giuliano avea loro levata per renderla al Regio Fisco, ossia alla Nazione da cui era uscita? Gioviano adunque *restituendola* alle Chiese, anzi facendola alle medesime *restituire* dalla Nazione, riconobbe il diritto delle Chiese stesse su quei *Canoni*, in vigore della Donazione di Costantino, che dovea essere irrevocabile, anche rispetto alla Nazione istessa, e che la sola apostasia e persecuzione dell'Imperante defunto potevano averla resa violabile: e quindi in tutto quel primo tempo può dirsi, che fu ignoto al Mondo il sentimento, che il Rapporto attribuisce con tanta confidenza, e con tanta franchezza a *tutti li tempi*, ed ai *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*.

Dalle particolari azioni, e dalle Leggi dell'Imperator Costantino, passiamo ai Codici delle Leggi Imperiali, che certamente una gran parte del Mondo Cattolico han regolato, e che riguardo alla Chiesa, e persone, e Beni della Chiesa, riconoscono per autori

dei

dei Sovrani *alla Cattolica Chiesa* senza dubbio dei più attaccati. Ma oltre che in tutto il complesso di queste Leggi, dove si trovano bensì delle immunità, e dei privilegi particolari, accordati ai Beni egualmente, che alle Persone Ecclesiastiche, niente s'incontra che stabilisca, nè che supponga tampoco Diritto alcuno del Regio Fisco, delle Nazioni, o dello Stato sopra i Beni Ecclesiastici, a preferenza di quelli degli altri particolari: si trovano anzi delle singolari provvidenze, che ben manifestano, che questa *Nazionalità* degli Ecclesiastici Beni, che con tanta sicurezza si vuole sia stata *sempre*, anche *nei Dominj più Cattolici* riconosciuta, non fu nemmeno dagli Augusti autori delle Imperiali Leggi immaginata. Una Legge pertanto del Codice Teodosiano, coi nomi degli Augusti Teodosio il Giovine, e Valentiniano, dell'anno, giusta la data Consolare, 434., molto analoga all'altra Legge già riferita di Costantino sui Beni dei Martiri e Confessori, ordina, chè morendo senza testamento, e senza legali eredi, qualche Vescovo, Prete, Diacono o Diaconessa, Suddiacono o Cherico di qualunque altro Ordine, Monaco eziandio, o Donna a solitaria vita dedicata; i loro Beni proprj e liberi, non al Fisco come in addietro, e com'era legge ordinaria per tutti, ma bensì „ Sacrosanctæ Ec„ clesiæ, vel Monasterio, cui fuerat destinatus, *om*„ *nifariam* socientur „; considerando forsi in questi casi le Chiese o i Monasteri aver come un titolo ante-

teriore al Fisco stesso sui Beni liberi degl'Individui, che loro avessero appartenuto. Prevedendo poi, che per parte del Fisco, o degli agenti e ministri di esso, potessero od essere in piedi, o nascere ciò non ostante delle pretese sopra di essi Beni, con aggravio e molestia delle Chiese o Monasteri, conchiude, che „ si qua litigia ex hujusmodi petitionibus in judiciis „ pendent, penitus sopiantur, nec liceat petitori post „ hujus Legis publicationem iudicium ingredi, vel „ Œconomis, aut Monachis, aut Procuratoribus infer- „ re molestiam, ipsa petitione antiquata, & *Bonis*, „ quæ relicta sunt, *religiosissimis Ecclesiis*, vel *Mo-* „ *nasteriis*, quibus dedicati fuerant, *consecratis* „ (7). Come possono adunque gli Augusti autori di questa Legge aver pensato, che i Beni Ecclesiastici sieno *Nazionali*; se anzi essi ordinano, che quelli, chè per consuetudine o per Legge diventar doveano *Nazionali*, o del Fisco, che è la medesima cosa, abbiano anzi a diventare in seguito *Ecclesiastici*; ed abbiano ad appartenere a questa, od a quell'altra Chiesa, o Monastero; e non già in qualche modo, e non ad uso soltanto, ma in tutto e per tutto, e di pien diritto, *omnifariam*; con esclusione cioè di qualunque *Nazionalità*, o Fiscalità ancora, e come appartenuto avrebbero al Fisco stesso, nel luogo e nel di-

(7) Cod. Theodos. Lib. V. Tit. 3.

diritto del quale sono esse Chiese, o Monasteri dalla Legge chiamati: e che perciò s'intendano essi Beni ai luoghi medesimi propriamente *consacrati*; cioè applicati ed addetti in modo, da non poter essere loro tolti mai più, nemmeno dal Fisco stesso, come la forza importa dell'usurpata voce *consecratis?*

Nel Codice Giustinianeo abbiamo un'altra Legge coi nomi di Leone, ed Antemio Augusti, la quale proibisce l'alienazione dei Beni stabili della Chiesa di Costantinopoli, aggiugnendo per causale, che è comune alla Chiesa in genere, queste rimarcabili espressioni. „ Ea enim, quæ ad beatissimæ Ecclesiæ iura „ pertinent, vel posthac forte pervenerint, tamquam „ ipsam Sacrosanctam & religiosam Ecclesiam, *inta-* „ *cta* convenit *venerabiliter* custodiri: ut sicut ipsa „ Religionis & Fidei mater *perpetua* est, ita ejus Pa- „ trimonium *iugiter* servetur *illesum* „ (8). Se i Beni pertanto della Chiesa, per autorità delle Leggi Imperiali, debbono conservarsi *rispettosamente intatti*, come *intatta* conviene che si conservi la Chiesa medesima; e se in quella guisa che è dessa Madre *perpetua* della Religione e della Fede, così *illeso* conviene che si mantenga *costantemente* il di lei Patrimonio; come potrà dirsi che nel Romano Cattolico Impero abbia avuto un pubblico corso, e *in ogni* *tem-*

(8) Cod. Justin. Lib. I. *De Sacrosanctis Eccles.* Tit. V. n. 14.

tempo e *sempre* ancora, il sentimento, che i Beni Ecclesiastici si abbiano a considerare per *Nazionali*; cioè a dire disponibili dalla Nazione, qualora ne abbisogni, o creda opportuno? L'*intangibilità* dei Beni della Chiesa posta in una Legge a livello coll'*intangibilità* della Chiesa istessa, e la *costante illesione* dei medesimi con la *perpetuità* del di lei Magistero, sono maniere tali di espressione, che non lasciano punto incerta l'opinione di un *Dominio* o Governo, rispetto alla vera ed assoluta proprietà della Chiesa sui suoi Beni medesimi; esclusiva perciò di qualunque altro supposto diritto, per cui ne possa in alcun tempo legittimamente subire lo spoglio.

Abbiamo nello stesso Codice un'altra Legge, sotto il nome dell'Imperatore Giustiniano, la quale portando la pena di morte, e la Confisca dei Beni ai rapitori delle Donne dedicate a Dio; nel venir poi ad applicar questi Beni, o al Monastero se la rapita apparteneva ad esso, ovvero alla Chiesa se quella era Diaconessa al servigio della medesima dedicata, pel primo caso ordina, che „ res omnes sacrosanctum „ Ascetrium seu Monasterium *pleno* habeat *dominio* „; e pel secondo, che „ Ecclesia *omnem proprietatem*, „ & *plenam possessionem* earumdem rerum nostro „ habeat beneficio „ (9). Ora il *pieno dominio*, la *pro-*

(9) Cod. Justin. Lib. I. *De Episcopis & Clericis* Tit. VI. n. 41.

proprietà intera, *il pieno possesso* sono anch'esse in una Legge espressioni tali, che mentre tutto danno al Monastero o alla Chiesa, a cui vengono applicate; e senza neppure lasciar supporre alcun diritto di sorta, che rimanga in chi si sia; fanno anch'esse una pienissima fede, che l'antica e decorosa origine, che si vorrebbe attribuire alla Massima, che l'odierna Democrazia ha trovato vantaggioso d'introdurre nella sua politica, di considerare cioè per *Nazionali* i Beni Ecclesiastici, è un puro favoleggiamento, inventato per imporre ai creduli ed agli ignoranti, col favore di ciò, che non sono essi certamente in grado di esaminare; e per cercare in questo modo di togliere alla Massima stessa quel ribrezzo e quell'orrore, che presa in via di ragione non può a meno di non eccitare in ogni anima, per poco che sia sensibile ed onesta.

Ma seguitiamo pure le vie del fatto, giacchè al fatto tutta si appoggia l'*Osservazion* del Rapporto. Tra li *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*, dopo la caduta dell'Impero Occidentale, nessuno negherà che abbia ad aver luogo distinto il Dominio molto esteso del Re di Francia ed Imperator Carlo Magno. Ecco pertanto con qual mente, con quai principj, e con quali dottrine questo Sommo Imperante si esprime a proposito degli Ecclesiastici Beni. „ Si quis (res) ab Ecclesiis, quibus a Fidelibus col- „ latæ, *Deoque sacratae* sunt, aufert, proculdubio

„ *sa-*

„ *sacrilegium* committit. Cæcus enim est qui ista non „ videt. Quisquis ergo nostrum res suas Ecclesiæ tra- „ dit, *Domino Deo* illas offert, atque dedicat, suis- „ que Sanctis, *& non alteri*, *dicendo talia*, *& agen-* „ *do ita* „ (10). E altrove: „ Christum & Eccle- „ siam unam personam esse non nescimus. Et ideo „ quæ Ecclesiæ sunt, *Christi sunt*; & quæ Ecclesiæ „ offeruntur, *Christo offeruntur*; & quæ ab Ecclesia „ ejus tolluntur, proculdubio *Christo tolluntur* „ (11). Se Carlo Magno adunque Imperatore e Re asseriva essere un patentissimo *sacrilegio*, che i soli ciechi per la più grande ignoranza nei principj del Cristianesimo potrebbero non conoscerlo, il togliere alle Chiese ciò che han loro i Fedeli donato; perchè le cose tutte donate alla Chiesa s'intendono *donate*, anzi *consacrate* a Dio stesso, ed ai Santi suoi, *e non ad altri* chiunque siensi, cioè nemmeno alla Nazione, ed al Regio Fisco, *& non alteri*; e perchè in realtà questo è il sentimento delle parole stesse che si trovano, e che si usano nei documenti di simili donazioni, e questo il significato delle modalità che si praticano in tale incontro, *dicendo talia*, & *agendo ita*: se Carlo Magno professava colla dottrina sana, e colla dottrina Ecclesiastica, che è la dottrina veracemen-

(10) Capitularium Lib. III. n. 270.
(11) Ibid. n. 404.

mente *di tutti li tempi*, che le cose che son della Chiesa sono di Cristo, perchè a Cristo offre chi offre alla Chiesa; e che perciò chi toglie le cose sue alla Chiesa le toglie a Cristo stesso, che è sempre unito, ed è come una sola persona colla Chiesa medesima Sposa sua: chi potrà asserire senza taccia d' ingannatore, o almeno di enormemente ingannato, che *in tutti li tempi, e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione furono sempre li Beni degli Ecclesiastici considerati come Beni Nazionali?*

Lo stesso Carlo Magno in altro luogo, colla scorta degli esposti principj, dando un'occhiata da buon Principe Cattolico a molti Reami ed a molti Re, che avevano figurato nel Mondo, e che erano poi caduti dalla lor politica esistenza, si esprime in questa così aperta e franca maniera. „ Novimus multa Regna, „ & Reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias „ expoliaverunt, resque earum vastaverunt, abstule„ runt, alienaverunt, vel diripuerunt, Episcopisque, „ & Sacerdotibus, atque quod majus est, Ecclesiis eo„ rum abstulerunt, & pugnantibus dederunt. Quapro„ pter nec fortes in bello, nec in fide stabiles fue„ runt, nec victores extiterunt ... regnaque & re„ giones, & quod pejus est Regna cœlestia perdide„ runt, atque propriis hæreditatibus caruerunt, & ha„ ctenus carent. Quæ omnia vitantes, nec talia face„ re, nec consentire, nec infantibus, aut successori„ bus nostris exemplum dare volumus; sed quantum

„ valemus, & possumus ... per Deum, & omnium „ Sanctorum merita prohibemus, contestamurque ne „ talia faciant, vel facere volentibus consentiant, sed „ adjutores, & defensores, atque sublimatores Eccle- „ siarum, & cunctorum Servorum Dei pro viribus „ existant, ne in foveam, in quam prædicti Reges & „ Regna ceciderunt, cadant, aut in profundum, quod „ absit, inferni demergantur „ (12). Sin quì Carlo Magno. Due cose pertanto dalle di lui parole si apprendono: e sono, primo, che molti Regni per verità, e molti Regnanti si sono presi l'arbitrio di metter mano negli Ecclesiastici Beni, per provvedere la loro milizia; cioè per urgenze, e per motivi imperiosi di Stato, come direbbesi oggidì. Secondo, che esso Imperatore e Re, non solo non era persuaso del loro contegno, per cui anzi li giudicava puniti da Dio collo sterminio d'ogni loro fortuna e possanza; ma vietava eziandio nei modi più forti ed efficaci ai suoi Figliuoli e Successori tutti di prendersi tali arbitrj, per non subire la medesima sorte in questo Mondo, e perdersi eternamente nell'altro. Potrebbe adunque esser vero, anche secondo il Rapporto, che in molti Regni e *Dominj*, per la seduzione degli Eretici, e per il fascino delle malvagie dottrine, avvalo-

ra-

(12) Capitulari III. incerti anni apud Balutium Tom. I. pag. 523. edit. Paris. 1780.

rate dall' allettativo dell' interesse, avesse avuto credito ed appoggio l' opinione irreligiosa di considerare per *Nazionali* o del Regio Fisco i Beni Ecclesiastici. Ma sarà poi anche vero per questo, che ciò sia stato *in tutti li tempi*, e *sempre*, come viene decisamente asserito? Sarà poi vero egualmente, che ciò sia stato nei *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*; che è quello che al caso nostro, ed allo scopo dell' estensor del Rapporto maggiormente importa: quando anzi un Sovrano dei più potenti insieme, e dei *più attaccati* senza dubbio *alla Cattolica Religione*, come Carlo Magno, nel tempo stesso che spiega la propria persuasione sugli Ecclesiastici Beni, rispetto a se medesimo, trasmettendola anche solennemente ai Figli e Successori; rimprovera in così risoluta e franca maniera la condotta contraria di altri, che chiama anche cagione della loro rovina? Qualora adunque non si voglian prendere, contro ogni criterio, per pubblica Massima di ben regolato e *Cattolico Dominio* gli abusi e le violenze di parecchi Dominj, che sono state in realtà detestate ed abborrite da altri Dominj di maggior importanza, di maggior credito ed estensione, e dei più *attaccati* in realtà *alla Cattolica Religione*; falsa dovrà dirsi senza meno l'assoluta e decisa asserzion del Rapporto, anche in quella parte ove dice, che *nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione li Beni degli Ecclesiastici furono sempre considerati come Beni Nazionali*.

XXXVI

Comparirà poi molto più ancora l'inganno e l'errore dell'avvanzata proposizione, qual volta riflettasi, ch'ella è falsa nella sua generalità, anche se si prescinda dai *Dominj*, che vengono celebrati per i *più attaccati alla Cattolica Religione*; siccome era certamente quello di Carlo Magno, e di molti degli Imperatori della prima e seconda Roma, le cui Leggi sono state in corpo del Gius Romano raccolte. Teodorico pertanto Re de' Goti, e conquistatore dell' Occidentale Impero, e quello che è più, Ariano ancora di professione, in un suo Rescritto sopra una supplica dell' Arcivescovo di Milano, che pregavalo di protezione per i Beni, che la sua Chiesa possedeva in Sicilia, e che soffrivano delle avanie, si esprime, che „ quamvis nullos velimus gravamen aliquod „ sustinere, quos videtur pietas nostra protegere . . „ tamen specialiter *Ecclesias ab omni injuria* reddi „ cupimus alienas: quibus dum æquabilia præstantur, „ *misericordia divinitatis* acquiritur „. Ordina quindi al Magistrato, cui si aspettava, la difesa dei Beni della Chiesa di Milano in Sicilia; ed aggiugne: „ nec „ a quoquam, cujuslibet nationis homine, contra fas „ patiaris opprimi , quos decet *Divinitatis intuitu* „ sublevari „ (13). Ecco adunque da Teodorico non Cattolico riconosciuti degni di singolar tutela i Beni di

(13) Apud Cassiodor. *Variarum* Lib. II. n. 29.

di una Chiesa Cattolica, per meritarsi così, come diceva, la misericordia divina. Ecco nella difesa e tutela degli Ecclesiastici Beni riconosciuto da esso il particolar dominio ancora della Divinità sopra i medesimi, *Divinitatis intuitu*; quasi nel modo istesso, che qualche secolo dopo, come abbiam veduto, si spiegò già Carlo Magno, *attaccato* al Cattolicismo, e protettor deciso della Cattolica Chiesa. Nel Codice Legale poi del Dominio dei Wisigoti abbiamo questo singolare prescritto. „ Quæcumque res sanctis Dei Basi-
„ licis, aut per Principem, aut per quorumlibet fi-
„ delium cognationes collatæ reperiuntur, votive ac
„ potentialiter pro certo censemus, ut in *earum jure*
„ *inrevocabili modo, legum aeternitate* firmentur „
(14). Ecco pertanto anche nel Dominio dei Wisigoti riconosciuto il diritto perpetuo della Chiesa sopra i suoi Beni, da non esserle tolti giammai per qualunque motivo, *inrevocabili modo;* anzi da esserle mantenuti con tutto l'impegno del Principato, sin che saranno in vigore le Leggi, *legum aeternitate*. Quante eccezioni adunque per ogni parte alla enunziata serie di *quei tempi tutti*, e di quel *sempre*, che gli *Ecclesiastici Beni* si vogliono nel Rapporto *considerati per Nazionali!*

C 3 Ma

(14) Legis Wisigothor. Lib. V. Tit. I. apud Canciani *Leg. Barbar.* Vol. IV. col. 114.

XXXVIII

Ma che dovrà poi dire l' estensor del Rapporto, se oltre ai *Dominj* anche non celebrati nella Storia per certo loro distinto *attaccamento alla Religione Cattolica,* noi produrrem d'avvantaggio, e come per ornamento, non per altro del tutto inopportuno, delle presenti Riflessioni, anche il sentimento ed il fatto di *Dominj,* e di *Nazioni* idolatre, come l'Egiziana antica, e la Romana ancora, durante la Repubblica, e l'Impero dei Monarchi anteriori a Costantino il Grande? Quanto agli Egiziani, tanto è lontano che riputasser eglino per *Nazionali* i Beni destinati al mantenimento del loro superstizioso e strano Culto, e dei lor Sacerdoti, da potersene perciò servire nelle urgenze della Nazione; che anzi, come veniamo assicurati da Mosè nella Genesi (15), allora quando nel noto settennio di strettissima carestia al tempo di Giuseppe, tutti i particolari dovettero vendere al Regio Fisco i lor Patrimonj, per ottenere dai pubblici Fondachi i generi necessarj alla vita, i soli Sacerdoti furono esentati dalla vendita dei loro terreni, che pur ricevuti aveano in dono dai Re; ed ebbero gratuita la lor sussistenza dalla Reale generosa pietà. „ Emit igitur Joseph omnem Terram Ægy-
„ pti, vendentibus singulis possessiones suas præ mul-
„ titudine famis ... præter Terram Sacerdotum, quæ
„ a Re-

(15) Gen. XLVII. 20.

„ a Rege tradita fuerat eis; quibus & statuta cibaria „ ex horreis publicis præbebantur; & idcirco non „ sunt compulsi vendere *possessiones suas* „. Eppure osservano gl'Interpreti, che una terza parte delle Terre del Regno era allora in mano dei Sacerdoti (16). Che bella risorsa per una Nazione angustiata una tal copia di Beni Sacerdotali! avrebbon detto le moderne opinioni. Ma la Nazione Egiziana, tanto pur commendata dalla moderna Filosofia, e maestra già della saggia Grecia, era tanto allora indietro coi proprj lumi, che non conosceva, nemmeno in tante angustie, i proprj diritti Nazionali. Gli avranno forsi conosciuti un po meglio i Romani? I tanti Sacerdoti di tante Divinità indigene e forastiere, e di tanti Augusti ed Auguste divinizzati dopo morte, i tanti Collegj Sacerdotali, di Pontefici, di Auguri, di Aruspici, di Arvali, di Salj, di Epuloni, di Augustali, ed altri, oltre le pensioni dal pubblico Erario per sè, e per le solenni loro funzioni, aveano i lor Beni altresì per la loro comoda sussistenza, pel mantenimento delle fabbriche sacre, e per la mercede di tanti inferiori ministri, che erano necessarj a cadaun Sacerdozio pei pubblici Sagrificj, e per le Feste, che celebravansi. Chi sia a portata di conoscere i gentileschi Romani Riti, pei quali senza

(16) V. Malvend. Menoch. Tirin. aliosque ad hunc loc.

za particolari cerimonie, e senza un sagrificio espiatorio, non era tampoco permesso di portare entro i poderi, sacri a qualche Nume, un martello, una zappa; una scure, un' accetta, onde potare gli alberi, lavorar il terreno, o ristorare le fabbriche; perchè sarebbe stata, secondo essi, una violazione sacrilega della immunità del luogo: chi sappia, che le Bestie medesime *consecrate* a qualche Divinità dalla superstiziosa divozione particolare di alcuno (17), erano immuni in perpetuo e libere da qualunque servizio; rileverà senza fatica, se fosse poi lecito disporre dei Fondi addetti ai Sacerdoti o ai Templi, venderli, alienarli, anche nelle pubbliche calamità, ed a beneficio della Nazione; la quale appunto nel culto il più scrupoloso, ed esatto dei profani suoi Numi, tutta riponeva la fiducia della pubblica prosperità, e sicurezza; e la quale anzi in questo culto si vantava di essere superiore di molto alle altre Nazioni: „ si conferre volumus nostra cum externis, „ cæteris rebus aut pares, aut etiam inferiores reperiemur: religione, idest cultu Deorum, multo superiores „: è Cicerone che scrive (18). Sappiamo poi anche di certo, che questi Beni vennero rispettati in tempo della Romana Repubblica, e degli Impe-

(17) V. Pitiscum Art. *Consecrare*.
(18) Cicero *De Nat. Deor.* Lib. II. n. 3.

peratori Pagani, considerandosi come Beni e Patrimonio delle Divinità, alle quali erano consacrati, ed essendo perciò anche esenti dalle pubbliche gravezze: „ Agri Deorum immortalium excepti lege Censoria „; abbiamo in Cicerone istesso (19): e che anzi in gran parte continuarono lungo tempo ad essere in possesso dei Sacerdoti idolatri, anche sotto gl' Imperatori Cristiani, che nelle lor Leggi gl' intitolavano Fondi e Beni *de jure Templorum, in iure Templorum, juris Templorum* (20); finchè diffuso il Cristianesimo per tutto l' Impero, e diventato la Religion Dominante, furono in seguito detti Beni interamente e perpetuamente levati al Paganesimo, e dagl' Imperatori in varie guise disposti (21). Non solo adunque *nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione,* non solo nei *Dominj*, che col linguaggio degli antichi Romani chiameremo anche Barbari, non trova appoggio alla propria *Osservazione* l' estensor del Rapporto: ma non la troverebbe neppure nelle più antiche e rinomate Nazioni, e nelle tante e tanto varie Religioni, che dopo l' universale inondazione, fatto scisma in certo modo dalla primitiva purissima e divina, si

(19) Idem ibi Lib. III. n. 19.

(20) V. Paratitl. ad Tit. II. Lib. X. Cod. Theodos. *De Locat. Fundorum Juris* ec.

(21) V. Commentar. ad Leg. VIII. Tit. I. Libri X. Cod. Theodos. *de Jure Fisci*.
& Pitiscum Art. *Sacerdos*.

sì propagarono per la terra; ritenendo tutte per altro, quale più quale meno, in mezzo alle strane loro sembianze, dei lineamenti e dei tratti assai rimarchevoli dell' original verità.

A maggior prova però di quanto si è detto sin quì contro l' *Osservazion* del Rapporto, giova anche considerare le espressioni medesime dei pii Donatori di questi Ecclesiastici Beni, e singolarmente dei Donatori Sovrani: i quali, se vero è, che *in tutti li tempi, e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione li Beni degli Ecclesiastici furono sempre considerati come Beni Nazionali,* avranno anche o *in tutti li tempi,* o almeno con gran frequenza, usate nei loro pubblici Documenti delle espressioni, e delle clausole apposite ancora, o confermative, o almeno indicative di questo spezioso Nazionale o Sovrano diritto, e si saranno poi cautamente astenuti maisempre da tutto ciò che lo potesse in qualche modo offendere; e questo ad oggetto di poter essi, od i lor successori, ovver la Nazione, dei Beni stessi liberamente disporne al bisogno. In un Diploma pertanto dell' 860. di Lotario, primo Re della Lorena, e figlio dell' Imperatore Lotario, troviamo, che donando esso ad un Monastero un Maso di suo Patrimonio, dice, che „ de *Ju-* „ *re* nostro & *Dominatione in Potestatem ipsius loci* „ tradimus, atque transfundimus „; aggiugnendo, che il Monastero medesimo, di esso Maso donato „ *Jure* „ *Proprietario* faciat quidquid elegerit vel voluerit

„ de-

„ deinceps „ (22). Carlo Crasso Imperatore nel dono che fece di una sua Corte con una porzione di Bosco ad un altro Monastero, con egual formola si espresse: „ *Jure perpetuo* tradimus, atque de *nostra* „ *Dominatione* in *Jus & Dominationem* ipsius *Mo-* „ *nasterii* donamus, atque transfundimus „ (23). Ottone III. Imperatore donando due Corti insigni alla Chiesa di Vercelli, ed al suo Vescovo Leone, si spiegò nel Diploma in questa maniera: „ duas Cortes „ juris nostri ... *omnino de nostro Jure*, & de *no-* „ *stra Proprietate*, in *Jus proprium* & *Proprietatem* „ Sancti Eusebii Vercellensis Episcopi contulimus, *ut* „ *omnem Potestatem*, tam Leo Vercellensis Episco- „ pus &c. „ (24). Lo stesso Imperatore donando anche ai Canonici della Chiesa di Parma una Corte con Castello, si spiega, che „ ad *Jus* & *Proprietatem* „ Canonicæ (così) ibidem Deo modo inservientium, „ & in futuro succedentium concedimus „; aggiugnendo, che nessuno di qualunque dignità o grado „ prædictæ Ecclesiæ Canonicos de *jam habita Pro-* „ *prietate disvestire*, aut molestare præsumat „ (25).

Ba-

(22) Exst. Diploma apud Miræum Cap. IX. Lib. II. *Diplomatum Belgicorum*.

(23) Exst. Præceptum Caroli Crassi apud Martene col. 216. Tomi I. suæ *Collectionis Monumentorum*, & *Scriptorum Veterum*.

(24) Exst. Diploma apud Muratorium Tom. V. *Antiquitatum medii Ævi* col. 647.

(25) Exst. Diploma apud eund. Murator. ibid. col. 555.

Bastino questi pochi esempli, tra gl' innumerevoli altri consimili, che si potrebbon aggiugnere, di pie Donazioni fatte da Sovrani di ogni rango a Chiese, a Capitoli, a Monasteri; i quali appunto, siccome è noto, o tutto o quasi tutto il loro stato riconoscono da simili beneficenze. Ora le espressioni che troviamo usate dagli stessi donatori Sovrani, e Sovrani ancora di primo ordine; espressioni cioè di *pieno diritto*, di *dominio*, di *proprietà*, che essi trasfondono nelle Chiese, Capitoli, o Monasteri, ai quali fanno le lor Donazioni; quel dire, che *Proprietario Jure*, che *Jure Perpetuo* ne sieno essi i possessori; che *de Jure nostro, de nostra Dominatione, de nostra Proprietate, in Jus proprium & Proprietatem*, che *in Jus & Dominationem* dei medesimi s' intendano i donati Fondi passati; che i beneficati da tali Donazioni possano anche dei Fondi stessi fare e disporre *quidquid elegerint vel voluerint*, e che nessuno presuma *de jam habita Proprietate disvestire, aut molestare*: tutte queste certamente, ben lungi dall' essere quelle espressioni, o quelle clausole apposite, indicative, o confermative del Nazionale o Sovrano diritto sopra gli Ecclesiastici Beni; sono anzi quelle espressioni appunto, e quelle clausole, dalle quali avrebbon dovuto positivamente astenersi i Sovrani tutti nelle pie lor Donazioni, qualora fossero stati d' avviso, che i Beni da essi donati, e per le Donazioni divenuti *Beni Ecclesiastici*, si avessero nondimeno a considerare per

Na-

Nazionali; di modo che in un caso di pubblica urgenza potessero venir questi assolutamente disposti, a preferenza di tutti gli altri delle particolari famiglie, in sollievo o beneficio della Nazione, o dello Stato. E in vero la *Proprietà*, il *Dominio*, il *Diritto perpetuo* sono *in tutti li tempi* state parole, che han significato una vera ed inviolabile padronanza in tutti quelli, che con questi titoli han conseguito e posseduto alcuna cosa: „ id enim est cujusque proprium, „ quo quisque fruitur, atque utitur „; diceva già Marco Tullio (26): e se il diritto di *Proprietà* particolare sulle cose donate alle Chiese, o ad Ecclesiastici avesse dovuto restare ai Donatori Sovrani, ovvero passare naturalmente alle Nazioni, ed agli Stati; la *Proprietà*, il *Dominio*, il *Diritto perpetuo* dovea anzi appositamente essere riservato nei Diplomi stessi al Principe donatore, od allo Stato in generale, ed alla Nazione, e non mai trasfuso con tanta solennità, e direm pure con tanta pienezza ed effusione alle persone o Corpi beneficati; i quali si doveano anzi qualificare come semplici possessori fiduciarj, come usufruttuarj soltanto delle cose loro donate. Oltre di che, il dire che le cose date in dono passino totalmente, *omnino*, *dal Diritto*, *dal Dominio*, *dalla Proprietà*, *dalla Potestà* del Donatore *nel*

(26) Epist. ad Fam. Lib. VII. epist. 30.

nel Diritto perpetuo, nel Dominio, nella Proprietà, nella Potestà della persona o Corpo col dono medesimo contemplato, importa di sua natura, che il Donatario, entri, rispetto alle donate cose, nella figura e rappresentanza intera del Donatore; di modo che se le cose donate appartenevano prima al Donatore assolutamente, e senza essere affette ad alcuno, con egual titolo assoluto, e con egual libertà passar debbono in mano del Donatario ancora, chiunque egli sia: e però se non erano *proprietà, e dominio* della Nazione, o dello Stato, o del Sovrano come Sovrano, i Beni e Fondi donati, quando trovavansi in mano del Donatore; non possono neppure diventar tali, quando per la Donazione sono passati con titolo di *Proprietà* e di *Dominio* in mani Ecclesiastiche. Più: per la *Proprietà e Dominio* ricevuto dal Donatario, si aggiugne da un Sovrano Donatore, che de' Beni donati possano gli Ecclesiastici beneficati *disporne a piacere*. Ma se la Nazione, o lo Stato, od il Sovrano ancora sugli Ecclesiastici Beni avessero quel diritto che si pretende; come poter dare agli Ecclesiastici questa facoltà di disporre di ciò, che passato in loro per le Donazioni, dovea considerarsi divenuto in realtà Bene e Fondo *Nazionale?* Anzi per ciò stesso dovea loro appositamente nelle Donazioni esser vietata qualunque disposizione dei Beni, e Fondi donati. Più ancora: perchè ordinarsi, che nessuno di qualunque *dignità o grado presuma mai di spogliare*

re

re della Proprietà ottenuta sui donati Beni gli Ecclesiastici Donatarj, nè di *molestarli* tampoco; se questi Beni in mani Ecclesiastiche si fossero considerati *Nazionali*, e perciò dalla Nazione stessa disponibili a suo piacere nelle proprie occorrenze, collo *spoglio* appunto delle persone o Corpi Ecclesiastici che ne sono investiti? Apparisce adunque falsa in tutta la sua estensione, e per ogni aspetto, l'assoluta e decisa *Osservazion* del Rapporto, che *in tutti li tempi, e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione li Beni degli Ecclesiastici furono sempre considerati come Beni Nazionali*.

Per dar poi in queste Riflessioni qualche cosa anche del nostro Paese, e che appartenga singolarmente ad alcuno dei Capitoli della Provincia; dei Beni e Rendite dei quali il Centrale Governo Provvisorio ha preteso disporre, e della cui disposizione si vuol anche fare l'Apologia nel Rapporto della *Deputazione*, così detta, ai *Compensi per li Capitoli*, coll'*Osservazione* che si è presa a combattere; abbiamo in pronto due Diplomi a favore del fu Capitolo Patriarcal d'Aquileja, rappresentato oggidì nella maggior parte dei suoi diritti, azioni, ragioni, e rendite dal Capitolo Metropolitano di Udine: uno cioè dell'Imperatore Federico I. appartenente all'anno 1177., e l'altro del Re de' Romani, e poscia Imperatore anch'esso, Ottone IV. appartenente al 1208.; ed abbiamo pur anche un pubblico Istrumento di cambio, o

per-

permuta che dir si voglia, tra il Dominio Veneto, ed esso Patriarcale Capitolo del 1597., in occasione della erezione della Fortezza di Palma. Il Diploma dell'Imperatore Federico I. confermando alla Chiesa e Capitolo d'Aquileja „ *universas Possessiones, &* „ *quaelibet Bona,* quæ largitione Regum vel Impe- „ ratorum, concessione Pontificum, oblatione fidelium, „ vel *alio quovis justae acquisitionis titulo possidet,* „ aut in futurum rationabiliter *adipisci* poterit „; dice, che questi Possedimenti e Beni tutti, „ ut Præpo- „ sito, Fratribusque, qui nunc in eadem sunt Eccle- „ sia, eorumque successoribus, *firma semper,* & *il-* „ *libata* permaneant, *perpetua sanctione* statuimus „: ed aggiugne poi, che „ *nulla* de cætero persona *ma-* „ *gna* vel *parva,* Sæcularis vel Ecclesiastica supradi- „ ctam Ecclesiam audeat temere perturbare, aut ejus „ *Possessiones auferre,* vel injuste detinere ... sed „ omnia ei spectantia *illibata, integra,* & *illesa con-* „ *serventur,* eorum, pro quorum gubernatione, & „ sustentatione concessa sunt, usibus profutura „. Colle parole stessissime, eccettuata qualche minima differenza, si esprime anche Ottone IV.: ed i Diplomi di ammendue si conservano autentici nell'Archivio Capitolare di Udine; il primo poi può anche vedersi da chi ne abbia voglia presso l'Ughelli, che lo ha pubblicato (27). I sentimenti pertanto di questi due So-

(27) Ughelli *Ital. Sacrae* To. V. col. 66. Edit. Ven. 1717.

Sovrani, senza bisogno di molto commentario, sono abbastanza chiari, per conchiudere dai medesimi, che, nè essi erano di opinione, che i Beni Ecclesiastici fossero *Nazionali*, quando *fermi sempre*, *illibati*, *integri*, ed *illesi* li dichiararono in chi ne era al possesso, ordinando che niuna persona, qualunque si fosse, ardisse *rapirli*; nè i Beni distintamente del fu *Capitolo d' Aquileja* venivano a quel tempo considerati per tali, ma di esso proprj, ed addetti in perpetuo al sostentamento di quelli, per cui furono conceduti. Nell' Istrumento poi di Cambio, o Permuta, tra il medesimo Capitolo, ed il Dominio Veneto, stipulato nel 1597., in occasione della erezione della Fortezza di Palma, nel cui circondario e pertinenze molte Rendite esso aveva, e Diritti, e Giurisdizioni, ricevute dai Patriarchi antichi in dono, e tutelate appunto anche queste dai due mentovati Sovrani Diplomi; e che al Dominio stesso cedeva *volontario* e *spontaneo*, verso il compenso di tante altre Rendite di Affitti, detti *di Corte*, e corrisponsione pecuniaria dalla pubblica Camera Fiscale: in questo Istrumento si dice senza riserve, che le cose tutte avute dal Dominio Veneto in compenso delle Rendite e Diritti renunziati, il Capitolo e Canonici d' Aquileja „ *libere habere*, percipere, & exigere possint, & va- „ leant, ac *disponere*, prout *disponere* poterant de „ *Bonis omnibus* superius renuntiatis „; e che quindi il Capitolo stesso e Canonici s' intendano costituiti

D del-

delle cose medesime *Padroni* „ *irrevocabiles*, ut in „ *rem propriam* „ (28). Ecco adunque anche il Dominio Veneto, il Dominio cioè di più lunga età che sia mai stato in Europa, e che pel corso di quasi quattro Secoli successivi ha signoreggiato nel Friuli; eccolo riconoscere anch'esso i Beni Ecclesiastici per proprietà *libera* delle Chiese, e delle persone o Corpi Ecclesiastici, e perciò non mai *Nazionali*: eccolo riconoscere segnatamente il Capitolo d'Aquileja *libero Padrone* dei proprj Beni, sui quali veniva col Dominio stesso a contratto coi metodi delle Leggi comuni, come particolare con particolare: eccolo asserire senza riserva, che dei *Beni stessi* allora ceduti in cambio, poteva esso Capitolo disporre liberamente anche prima: eccolo in fine considerare il Capitolo stesso e suoi Canonici *Padroni irrevocabili* delle cose tutte ricevute in compenso, come cose divenute di *loro Proprietà*. Se il Dominio Veneto avesse allora tenuti per *Nazionali* i Beni Ecclesiastici, sarebbe mai venuto col Capitolo d'Aquileja a contratto formale di Permuta sui Beni stessi? E venendo anche a contratto, avrebbe mai usate nel Documento le espressioni, che abbiamo notate? Si osservi poi, che di questi Beni medesimi, già del Capitolo d'Aquileja, ed

(28) In Actis Capituli Patriarchalis Aquilejens., qui exst. in Tabular. Capituli Metropolitani Utinensis.

ed ora del Capitolo Metropolitano di Udine, dichiarati prima *sanctione perpetua* dai due Imperatori Federico I. ed Ottone IV. per *proprietà* vera Ecclesiastica, da doversi mantenere al Capitolo *sempre ferma, integra, illesa, ed illibata;* di questi Beni dichiarati nel Capitolo Aquilejese *rem propriam* anche dal Dominio Veneto, e collo stesso titolo canonicamente e legalmente passati nel Capitolo Metropolitano di Udine; di questi Beni per conseguenza, che portano tante pubbliche impronte, positivamente esclusive di qualunque peculiare *Nazionalità*, a preferenza dei Beni laici; anche di questi appunto ne è stato eseguito lo spoglio coi Decreti di questo Provvisorio Centrale Governo; e che, per sostenere il *Diritto* dello spoglio anche di questi, si è nel Rapporto avanzata l'insussistente falsissima proposizione, che abbiamo sin quì combattuta.

Forsi la prima pubblica marca di *Beni Nazionali*, o piuttosto, come fu allora espresso, di *Beni a disposizione della Nazione*, fu data ai Beni Ecclesiastici dall'Assemblea Nazionale di Francia, nelle prime operazioni di quest' ultima Rivoluzione. Checche sia del modo tenuto in quella occasione (come fu detto), per far passare un Decreto, che in apparenza mostrava una cosa, ed in sostanza voleane un'altra; e che in se racchiudeva quel senso, e quell'estensione, che la maggior parte dei deliberanti di allora non conoscevano, e che fu loro poscia di sorpresa e di

do-

dolore insieme il vederne l'inaspettato sorprendente sviluppo (29): viene certamente di avvertire, che l'Assemblea Nazionale, comunque abbia pensato sulla Massima adottata, potrebbe nondimeno in qualche modo supporsi coerente a quei principj, che gl'influenti nella medesima si eran proposti di farle in seguito abbracciare; e che per verità, siccome non sono principj adattabili alla nostra particolar situazione, ed alla decisa volontà di questa Cristiana Provincia, voluta tranquilla nel suo religioso sistema dagli stessi Generali dell'Armata Francese; così è da credersi, che sieno anche stati alieni dalla mente e dalla volontà di questo Provvisorio Governo: ai principj cioè, di non voler riconoscere in tutta l'estensione della Repubblica Francese alcuna Religione, per Religione, così detta, *Dominante*; di lasciar correre per conseguenza qualunque Culto, senza distinzione; e di vietare a tutti egualmente i Culti ogni pubblicità nell'esercizio delle loro funzioni. Se mai pertanto si volesse un qualche appoggio da quell'esempio; quell'esempio, come ognun vede, non è per noi: e poi proverebbe esso al più, che una Nazione assai este-

(29) V. Il Pezzo di Aringa dell'Ab., ora Cardinale, Maury, aggiunta in fine pag. XCV.

estesa, recentemente ha voluto dichiarare e riconoscere per *Nazionali* i Beni Ecclesiastici del suo Dominio, per qualche sua, qualunque siasi, particolar ragione; ma non gioverebbe punto a sostener l'altra, che *in tutti li tempi, e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione, furono sempre li Beni degli Ecclesiastici considerati come Beni Nazionali*. Abbiamo per verità degli altri esempli, anche dopo i tempi di Carlo Magno, di *Dominj* da noi lontani, ed una volta attaccatissimi eziandio *alla Cattolica Religione*, i quali, fors' anche senza dichiarare solennemente *Nazionali* per massima i Beni Ecclesiastici, li dichiararon col fatto, appropriandoseli senza riserve; come in Inghilterra, in Olanda, in Danimarca, in Svezia, ed in varie parti della Germania settentrionale. Ma nessuno dirà, che quelli sieno stati *Dominj dei più attaccati alla Cattolica Religione*, al momento che si determinarono allo spoglio degli Ecclesiastici Beni; quando anzi si sa, che passarono a questo spoglio assoluto, nel momento appunto, in cui abbandonarono la *Cattolica Religione*. Sin quì sulla parte più importante della *Osservazion* del Rapporto: della quale per verità si potrebbe con Marco Tullio asserire, che si è forsi detto anche più del bisogno; ma che conveniva pur dire, non tanto per mettere in sicuro una cosa già chiara, e dimostrata le tante volte da tanti; ma bensì per renderla anche a portata di tutti, e per abbattere così in ogni maniera il sentimento contrario degli

avversarj, dei malevoli, e degl' invidiosi: „Intelligo, „ in causa aperta, minimeque dubia, multo & plura, & a pluribus peritissimis esse dicta, quam res „ postularet. Sed id factum est, non ut rem tam perspicuam dicendo probaremus, verum ut omnium „ malevolorum, iniquorum, invidorum animos frangeremus „ (30). Passiamo ora alle altre parti dell' *Osservazione* medesima.

Dopo la proposizione che abbiamo sin quì confutata, siegue il Rapporto ad osservare, come in via di conferma, e di illustrazione della proposizione avanzata; che *nelle urgenze dei passati secoli si sono veduti sopprimere ricchi Monasteri, ed altre Fondazioni Religiose, per soccorrere li bisogni della Nazione*. Gran confidenza che ostenta di avere coll' antichità l' estensor del Rapporto! Ma è una disgrazia per lui, di non essere egualmente felice nelle storiche sue vedute, come è franco e deciso nelle sue asserzioni. Giacchè però quì, dopo la massima assoluta da lui gittata intrepidamente su *tutti li tempi*, ed estesa per *sempre* anche ai *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*, ci appella in genere ad esempli particolari *dei passati secoli*; ecco in pronto un esempio, forsi da lui non osservato, e preso a caso dal principio del Secolo sesto, nelle persone di due uomini dei più insigni a que' tempi per santità e per

(30) Cicero *Orat. pro* L. *Cornel. Balbo* n. XXV.

per dottrina, Santo Agapito cioè Sommo Pontefice, e San Cesario Arcivescovo di Arles. Ricorse San Cesario al Santo Pontefice Agapito per licenza di poter vendere alcune Possessioni della sua Chiesa, onde distribuirne il prezzo ai poveri. Due cose per incidenza vogliono quì essere avvertite: e sono, primo, che neppur a quel tempo si consideravano per *Nazionali*, o del Sovrano, o dello Stato i Beni Ecclesiastici, quando i Vescovi, senza intervento della Nazione, o del Sovrano, o dello Stato, si adoperavano per disporne al bisogno; secondo, che neppur i Vescovi aveano un'assoluta autorità di disporne senza l'assenso del Sommo Pontefice, il quale sin da que' tempi, cioè tanto avanti le Isidoriane merci, ed i pretesi Ildebrandici pregiudizj, si considerava come il Supremo Dispensatore degli Ecclesiastici Beni in tutta la Cristianità. Il Santo Pontefice Agapito pertanto, in qualità di Supremo Dispensatore degli Ecclesiastici Beni, rispose a San Cesario, che ad onta di ogni buona volontà di soddisfarlo nei suoi desiderj, e di dar mano a soccorrere alle indigenze del suo popolo, non poteva prestarsi alla richiesta permissione: e ciò perchè ostavano, diceva egli, gli antichi Canoni della Chiesa, che vietavano di alienare per qualsivoglia titolo i Beni della Chiesa: „ revocant nos veneranda „ Patrum manifestissima constituta, quibus prohibemur, prædia Jure Ecclesiæ, cui nos omnipotens „ Dominus præesse constituit, quolibet titulo ad alie-

„ na Jura transferre „. E ciò diceva il Santo Pontefice di essere costretto a fare, non per tenacità, o per motivo alcuno di temporale vantaggio: „ nec te„ nacitatis studio, aut sæcularis utilitatis causa „ ; ma per timore delle divine vendette: „ sed divini „ consideratione Judicii „ (31). Ecco adunque, quando si viene ai fatti particolari, ecco ciò che i *passati Secoli* nel proposito ci presentano: che è appunto quello, che si trova a meraviglia conforme a quanto si è già sulla massima in generale osservato di sopra, intorno ai *Dominj più attaccati alla Cattolica Religione*, ed a quelli pure, che per certo loro distinto attaccamento non hanno particolare celebrità nella Storia. Non si nega però, che posteriormente, anche in Paesi Cattolici, non sieno stati soppressi dei *Monasterj*, e delle *Fondazioni Religiose* per sovvenire i bisogni delle Nazioni. Ma si troverà per altro a queste soppressioni il concorso, anzi il positivo assenso dell' autorità Ecclesiastica, e massime dei Sommi Pontefici; i quali, come Supremi Moderatori dell' Ecclesiastica disciplina, dispensarono all' uopo dalle provvidenze dei Canoni antichi, e furono più facili a concedere, rispetto alle alienazioni delle Ecclesiastiche Proprietà, quelle permissioni, che i buoni Prin-

ci-

(31) S. Agapitus Papa I. *Epist.* IV. *ad Caesar. Episc. Arelatens.* in Concil. Mansi Tomo VIII. col. 855.

cipi Cattolici, e le Nazioni Cattoliche han sempre credute necessarie da ottenersi; essendo affatto alieno dal sistema Cattolico il considerare per *Nazionali* i Beni Ecclesiastici, ed il credere per conseguenza, che senza il concorso della competente autorità Ecclesiastica, la Nazione ne possa disporre ad arbitrio, anche in urgenti bisogni.

Aggiugne il Rapporto nella sua *Osservazione: Quanti non sono li Beni di questo carattere venduti dal caduto Governo Veneto, e in tutti gli altri Dominj d'Italia, senza eccettuare nemmeno il Santo Padre, che come Sovrano di Roma ha fatto ne' suoi Stati simili operazioni?* Ma in primo luogo, rispetto al *Governo Veneto,* noi sappiamo, che se in tempo di pubbliche urgenze, e massime di Guerre contro gl' Infedeli, ha venduto Beni Ecclesiastici, non lo ha fatto mai senza intelligenza ed assenso del Sommo Pontefice; da cui altre volte ha anche avuto il permesso di esigere qualche contribuzione sulle Ecclesiastiche Rendite (32). E questo bastar dovrebbe per risposta all'estensor del Rapporto, che coll'esempio del *Veneto caduto Governo* vorrebbe confermar malamente la sua proposizione, che *sempre, ed in tutti li tempi li Beni degli Ecclesiastici* sieno stati *considerati come Beni Nazionali*. Se poi volesse dire, che ultimamen-

(32) V. Laugier *Stor. Ven.* Tom. VII. pag. 186. Tom. XII. pag. 40. e 71. ediz. di Ven. 1767.

mente il *Veneto caduto Governo* si è diretto per avventura in altro modo; gli si dee rispondere, che ciò non pertanto sarà sempre vero, che la proposizione da lui estesa a *tutti li tempi* non riceverebbe alcun appoggio da una mutazione di sentimento e di contegno, che un qualche *Governo* avesse pur fatto a memoria nostra. E poi, ad accordargli anche per un momento quel qualunque vantaggio, che trar volesse da ciò, che il *Governo Veneto* possa aver di recente operato sugli Ecclesiastici Beni; questo Governo non è egli, come lo chiama, *caduto*? L'estensore adunque si risovvenga delle parole di Carlo Magno, che abbiam recato di sopra (33); nè gl'incresca di riflettere con quel piissimo Imperatore e Re. Ma non contento del solo *Governo Veneto*, l'estensore medesimo, che ha preso diletto ad universaleggiare colla sua prima asserzione su *tutti li tempi*, universaleggia francamente anche quì su *tutti* insieme i *Dominj d'Italia*, senza distinzione di sorta; e finge di non veder l'eccezione, che in proposito di *vendite* di Ecclesiastici Beni, deesi a quelli, i quali pel noto ed esemplare loro attaccamento alla Religione, non avendo mai dato accesso nei loro consigli alle perniciose novità di pensare, non ommettono mai di riconoscere l'autorità della Chiesa, qualora han bisogno di qualche aiuto dalle di lei Proprietà; e sieguono in ciò i religiosi esem-

pli,

(33) Pag. XXXIII.

pli, che continuano a dare, a consolazione dei buoni; anche i primi, e più possenti Dominj Cattolici dell'Europa. Oltre di che, quegli stessi *Dominj d'Italia*, che nel Rapporto si citano così in massa, in conferma della proposizione avvanzata, ed alcuni dei quali potessero anche aver posto mano liberamente una qualche volta nelle Ecclesiastiche proprietà; lo avrebbon essi poi fatto in via di massima spiegata e decisa, che gli Ecclesiastici Beni abbiano un carattere *Nazionale*; e non piuttosto in conseguenza di altri principj, e con altre ragioni, che quì non occorre, e che a noi non appartiene di esaminare, ma che però sono tutt'altro dalla massima stessa? Intanto questo è pur certo, che così il *Governo Veneto*, come qualche altro *Dominio d'Italia*, che in Beni Ecclesiastici abbia posto mano, e che possono aver avuti dei giusti titoli a noi ignoti di farlo, e delle particolari opportune intelligenze eziandio coll'Apostolica Sede; egli è certo, che non si sono mai dichiarati per padroni e proprietarj dei medesimi Beni; ed è pur certo egualmente, che in *usi pii* si sono sempre spiegati di volerli impiegare. E a questo proposito niuno di noi può essersi dimenticato, o delle annue pensioni, che lo stesso *Governo Veneto* sino agli ultimi momenti di sua esistenza ha contribuito a tenui Beneficj di Cura, sul ritratto dei Capitali di Beni ultimamente venduti di qualche soppresso Monastero ed Abbazia; o degli annui Pro, che ha pagato costantemente a Chiese, a

Mo-

Monasterj, e ad altri Pii luoghi, e Fondazioni, pei Capitali in danaro nella pubblica Zecca trasfusi per le vendite fatte, non sono molti anni, di certi Ecclesiastici Beni di lor proprietà, che in vigor d'una legge, di circa due Secoli addietro, fu decretato che non potessero ritenere. Qual vantaggio adunque per lo scopo dell'estensore dalle cose fatte sugli Ecclesiastici Beni o dal *Veneto caduto Governo*, o da *tutti* insieme ancora *gli altri Dominj d'Italia*? Quanto poi al *Santo Padre*, che non si vuole *eccettuato* per niente dal complesso di *tutti* questi *Dominj* nelle *operazioni* di *vendita* degli Ecclesiastici Beni: egli è un vero arbitrio, anzi una ingiuria manifesta, il voler dare ad intendere, che ciò che può egli aver fatto nei suoi Temporali Dominj, riguardo agli Ecclesiastici Beni, lo abbia fatto in qualità solamente di *Sovrano di Roma*; e non anzi principalmente in qualità di Sommo Pontefice, per quel diritto particolare, che ha sopra gli Ecclesiastici Beni di tutta la Cristianità; ed in conseguenza di quelle massime, tante volte spiegate su questo proposito dai Papi predecessori, e fatte ereditarie nella Sede Apostolica, che è la più fedele depositaria e custode, come della Cattolica Fede, così dei Canoni di disciplina universale, che alla Costituzione appartengono della Chiesa. L'autor del Rapporto, che ha sempre presenti anche i *passati Secoli*, e che ha in mente *tutti li tempi*, si è quì contentato certamente di una scienza sol di Gazzette, e

chi

chi sa pure di quali? per iscreditare anche i Governi religiosi d'Italia, e per profanare insieme la sacra persona del Sommo Pontefice.

Finisce l'*Osservazione* del Rapporto col voler desumere un vantaggio da *Dottrine riferite*, come dice, *nella Lettera di Portogruaro*, del Capitolo cioè Cattedral di Concordia; *le quali*, aggiugne, *c'insegnano, che li Beni deposti in mano degli Apostoli, e dei loro Successori, erano fino dalla primitiva Chiesa appartenenti a tutti li Fedeli, ai quali di tratto in tratto si disponevano a tenore dei bisogni che andavano emergendo*. Cosa dica precisamente la Lettera di *Portogruaro* a noi non è noto, perchè non l'abbiamo veduta: ma è noto bensì, che in *mano degli Apostoli* venivano deposti dai primi Fedeli di Gerusalemme, non già per anche *i Beni*, ma bensì i prezzi di quei Beni, che essi allora vendevano, per seguire o in tutto o in parte il consiglio di perfezione dato dal divino Maestro (34); e che questi prezzi venivano dagli Apostoli impiegati nel mantenimento giornaliero di quei Fedeli che erano in bisogno, e che tutti insieme formavano in quei primi giorni come una sola Famiglia, ed erano *cor unum, & anima una*, siccome dice il sacro Testo (35). Che quei prez-

(34) Matth. XIX. 21. Marc. X. 21. Lucæ XII. 32. XVIII. 22.
(35) Act. IV. 32.

prezzi poi passati in mano degli Apostoli non fossero più di dominio e proprietà dei Fedeli che li avevano offerti, e nè tampoco *appartenessero a tutti li Fedeli* nel senso che vuole il Rapporto, ma fossero divenuti come proprietà di Dio medesimo, che per mezzo degli Apostoli aveali accettati, a norma appunto del sentimento che abbiam riportato del piissimo Imperator Carlo Magno; lo prova l'espressione energica dell'Apostolo San Pietro nel rimprovero che dicde ad Annania e Saffira, per la frode usata nell'offerta del denaro, avuto dalla vendita del loro terreno: *voi non avete già mentito agli uomini, ma bensì a Dio medesimo*: „ non es mentitus hominibus, sed Deo „; e lo prova insieme il pronto gastigo di morte subitanea, che per questa sacrilega frode ne venne ad ammendue sul fatto (36). Furono in seguito sotto i successori degli Apostoli, ed anche in tempo delle Persecuzioni, come appar dalla Storia, e dalle cose medesime che abbiam toccate in principio; furono donati alla Chiesa dei Beni stabili, per formare alla medesima un Patrimonio, che servisse a sostentamento dei suoi Ministri, ed a mantenere il Culto: ma niuno proverà mai, che questi Beni s'intendessero di proprietà di tutti i Fedeli. Dopo il Vescovo, ed il Clero, e la Fabbrica della Chiesa, avea-

(36) Act. V. 4. &c.

aveano i Poveri in ogni luogo, giusta le disposizioni dei Canoni, la lor porzione distinta, e corrispondente al bisogno, nelle Rendite Ecclesiastiche; ma i Fondi appartenevano alla Chiesa, cioè a quei respettivi luoghi Ecclesiastici, ed a quel Clero respettivo, a cui si trovavano assegnati, e non già a tutti i Fedeli, come con giuoco di espressioni si vorrebbe dar ad intendere, senza provare. Ed ecco *distrutte*, non già le *Opposizioni*, come dice il Rapporto, *fatte dalli tre Capitoli al Diritto esercitato dal Governo* col suo Decreto 20. Settembre passato sulla Francazione dei *Censi ed Aggravj perpetui*; ma *distrutte* anzi, e convinte di falsità le *Osservazioni* del Rapporto medesimo, dirette malamente a *distruggere* le *Opposizioni* stesse, ed a sostenere il preteso *Diritto del Governo*.

In luogo però di proporsi a *distruggere* ciò, che in via così di ragione, come di fatto, era, ed è superiore ad ogni forza distruttiva; perchè mai l'estensore del Rapporto non si è adoperato piuttosto ad edificare: col far conoscere cioè al Provvisorio Centrale Governo, dietro le Note da due dei Capitoli esibite, che una gran parte dei *Censi*, ed *Aggravj*, o a meglio dire *Affitti* perpetui di loro ragione, e già affrancati, o prossimi ad affrancarsi, sono di titolo Feudale: e che perciò dovevano andar esclusi dalla Francazione, per essere uniti, in ordine ad altri Decreti del Governo stesso, agli altri Beni Feu-

dali

dali della Provincia; dei quali, per procedere col dovuto metodo nelle prese disposizioni, è stato ordinato il Catastico, che probabilmente non arriverà ad esser compiuto? Col far conoscere per egual modo, che altra parte di Censi appartiene a Messe di Mansionarie, Cappelle, Legati, ad Anniversarj, ed a Limosine; e che perciò il danaro della Francazione di questi, in luogo di andare in Cassa Militare a confondersi coll'altro di tal natura, dovea almeno passare in Santo Monte di Pietà per la sua reinvestita, a norma di altre emanate Deliberazioni? Col far conoscere finalmente, che a parlar sincero e giusto, tutte le Ecclesiastiche Rendite di Censi, ed altro, che dipendono da Donazioni, e pii Lasciti dei Fedeli, tutte sono a beneficio e suffragio delle anime dei Donatori, „ in remedium animæ suæ „, come usavano quasi sempre ad esprimersi: e che quindi per la ragione istessa tutti i Capitali dei Censi dei Capitoli di tal natura, dovevano almeno passare in Monte ancor essi per la reinvestita; giacchè a suffragio delle anime dei Donatori o Fondatori, non le Messe soltanto, che per essi si celebran ogni giorno, ma tutta l'Ufficiatura quotidiana, e tutto è diretto il divin Culto, che dalla loro beneficenza, o l'origine riconosce, o l'aumento, e 'l decoro? Ecco in che dovea utilmente impiegare l'erudizione *dei passati secoli* e di *tutti li tempi* l'estensor del Rapporto, in vista massimamente delle Note distinte di ogni qualità di Ren-

Rendita dai Capitoli esibite; le quali a colpo d'occhio non potevano non avergli fatto vedere nelle medesime un affare tutt'altro da quello, che nei Decreti del Governo era stato preso, e qualificato.

Queste riflessioni poi così giuste, e così naturali lo avrebbono anche condotto in seguito da per se stesse a far considerare al Governo medesimo la troppo sensibile sproporzione delle fissate Tariffe sui prezzi dei Generi dei Censi ed Affitti perpetui, e sul quantitativo dei Capitali per le Francazioni proposte; ed il danno quindi certissimo, che agli Ecclesiastici ed alle Chiese è indispensabile che ne venga, con pregiudizio del divin Culto, e con frode manifesta delle disposizioni dei pii Fondatori, o Donatori, qualora per le reinvestite dei Capitali in danaro non ne venisse quel frutto che si ricavava dai Generi; e molto più qualora per mancanza di quelle attenzioni, che sfuggono talvolta la diligenza dei più avveduti, il Capitale medesimo, o tutto, o in parte dovesse andare perito. Quindi il suggerimento di prendere sulle decretate cose nuove misure, onde impedire simili danni, che un giusto e Cristiano Governo colle sue Leggi non deve neanche indirettamente permettere: o almeno il consiglio di accrescere le Tariffe stesse dei Generi sul prezzo risultante dall'ultimo decennio; e di ragguagliare, non già al cinque, anzi neppure al quattro per cento, ma a meno ancora, il Capital di danaro delle Francazioni da farsi: che non è mai

E trop-

troppo, trattandosi per parte dei Capitoli di un Capital di danaro, soggetto o a stare giacente senza dar frutto, od a perdersi ancora coll' andare del tempo; e per parte degli affrançanti, trattandosi di sollevarsi per sempre di Censi ed Affitti, che nelle loro Famiglie avrebbono dovuto essere permanenti.

Ma oltre a tutto questo, perchè mai l'estensore medesimo non si è dato carico di essere più sincero e più fedele nel riportare i sentimenti delle Lettere responsive dei tre Capitoli, contro i quali ha inteso di dirigere le sue *Osservazioni* (37)? Perchè mai pago egli di asserire, che quello di Udine non riconosce nel *Governo il Diritto* di disporre dei proprj Beni, e Rendite, che quel di Concordia *analogo* ad esso nella sua Risposta si *è diffuso* anche *con varie dottrine e ragionamenti*, e che quello di Cividale si *uniformò all' incirca ai medesimi sentimenti*; non ha fatto il minimo cenno di alcuna delle ragioni, su cui appoggiano tutti e tre il lor sentimento; onde fosse facile anche al Governo medesimo il prenderle in considerazione, per tutte quelle provvidenze, che credesse non solo all' argomento in genere opportune; ma che riconoscesse altresì adattate alle circostanze, ed ai fondamenti particolari di ciascheduno? A buon

con-

(37) V. la Lettera della *Deputazione*, e le Risposte dei *Capitoli*, aggiunte in fine pag. LXXXIII.

conto è noto, che i due Capitoli, di Udine, e di Cividale, fondano il sentimento loro sull'autorità della Chiesa, che ha fulminato i suoi Anatemi contro qualunque persona, e Potestà, che avesse l'ardire di disporre dei Beni Ecclesiastici, o d'impedirne la percezione dei Frutti ai loro legittimi possessori, e contro i consenzienti ancora a questo illegittimo spoglio: e che con fiducia si sono essi su questo appoggio fondati, perchè hanno voluto credere, che l'autorità della Chiesa dovesse essere da un Governo di persone Cattoliche, in paese tutto Cattolico, e massime nella presente certezza del nostro felice destino, senza dubbio rispettata; e che gli Anatemi della medesima si sarebbon temuti da persone, le quali dovendosi gloriare di aver Iddio per Padre, non possono non sapere di dover anche colla più sincera obbedienza e rispetto riconoscere la Chiesa stessa per Madre. Perchè adunque tener celati al Governo questi solidi fondamenti; che, non avutisi forsi in riflesso, ovvero non calcolati abbastanza, da quelli che il componevano nel maggior numero il Settembre passato, avrebbon potuto determinarlo presentemente a prendere sulle cose già deliberate un nuovo, e più sicuro partito? E' noto altresì, che il Capitolo Metropolitano di Udine ha fondato singolarmente l'*inviolabilità* delle sue *Proprietà* sull'autorità del *Capo della Chiesa*, che a memoria nostra, ed in qualità di Supremo Dispensatore degli Ecclesiastici Beni, glie le ha *assegnate*

te in Dote nella sua recentissima Istituzione, eseguita in ordine a *solenni Articoli di Convenzione* sul proposito stipulati tra la Corte Imperial di Vienna, ed il Veneto Ex-Governo; e che ha quindi dichiarato *un pieno dissenso, come a qualunque spoglio delle sue Proprietà Capitolari di qualunque natura, così anche a qualsivoglia Compenso che gli fosse per le medesime assegnato*. Perchè adunque non rammentar nel Rapporto questo singolar fondamento del Capitolo Metropolitano; che avrebbe in primo luogo dovuto servire a metter nel dovuto riguardo il Provvisorio Governo Centrale, rispetto alla Cesarea Real Corte, entrata co' suoi impegni nella fondazione di questo Capitolo: e che avrebbe poi anche potuto giovare a raddrizzar le torte invalse idee sulla pretesa *Nazionalità* dei Beni Ecclesiastici, che vuolsi *in tutti li tempi, e nei Dominj* anche *più Cattolici sempre* riconosciuta; e che quì anzi poteasi vedere smentita nella disposizione ed applicazione recente di Beni di tal natura, fatta da un Sommo Pontefice colla sua propria autorità, e sotto gli occhi di due *Cattolici Dominj*, che ne aveano interesse? E perchè non far in oltre un cenno almeno del solenne *dissenso* Capitolare, appoggiato a sì rispettabili fondamenti? E' pur anche palese, che il Capitolo di Cividale nella sua analoga responsiva, attaccandosi all'*invito* avuto, di propor dei *riflessi e ragioni sull'argomento*, è entrato nella più ferma fiducia, che la Depu-

ta-

tazione ai Compensi suggerisse in di lui nome al Governo l'*inesecuzione dei* di lui *Decreti alle Ecclesiastiche Sanzioni contrarj*, e l'*imitazion* nel proposito *dei religiosi Governi*, che han *tutelate in ogni tempo* le di lui *Rendite*, ed anche dell'*Augusto Imperatore* Giuseppe II., *che non giudicò disdicevole alla propria Maestà il ritirare li passi già fatti contro le Rendite medesime, ed il riconoscerle per sacre ed intangibili*. Perchè adunque la Deputazione ai Compensi non ha fatto precisare coi suoi proprj termini nel Rapporto la rimarcabil Risposta del Capitolo di Cividale? E perchè ha ommesso di soddisfare al proprio impegno, trascurando di presentare al Governo l' importante *suggerimento* del Capitolo stesso; che, se non altro, per l'Augusta Persona in esso nominata doveva metterlo in seria considerazione, prima di andar più innanzi nella esecuzione dei suoi Decreti? Le *varie dottrine* poi, ed i *ragionamenti*, che si dicono esposti nella *Lettera di Portogruaro*, erano forsi tanto Ildebrandici, tanto Curialistici, in una parola, tanto Antidemocratici, da non meritare di essere nemmeno in compendio riportati? Se poi veramente erano *dottrine* giuste, e *ragionamenti* sodi, non era forsi interesse del Governo il venirne in cognizione?

Sarebbono molte altre cose a dirsi sopra di altre inesattezze, ommissioni, alterazioni, e sopra di varie altre o false, od insidiose enunziative del Rapporto

 me-

medesimo: ma per non andare più in lungo, basterà aggiugnere alcune cose sopra l' *equo e congruo Compenso*, che si vorrebbe fissare ai Beni e Rendite, che si è preteso di togliere ai tre Capitoli della Provincia. In primo luogo però, lasciando per un momento il Rapporto, e prendendo in origine la promessa fatta dell' *equo* e *congruo Compenso* col Decreto medesimo 20. Settembre di Francazione dei Censi, ed Aggravj perpetui: se la Provincia era in grado di dare *Compensi* ai Capitoli per le Rendite che loro si volevano togliere, ad oggetto di provvedere danaro; perchè piuttosto non lasciar loro le proprie Rendite naturali, e dispor dei *Compensi*, o certamente prometterli come si sono promessi ai Capitoli, a beneficio e pagamento di quelli, che avrebbono somministrato il danaro che occorreva? Oltre di che: se la Provincia aveva dei *Compensi* da poter promettere; e *Compensi* tali, quali si convengono a Capitoli, ad unioni cioè d' individui, che avean d' avere sui medesimi la propria, pronta, ed attual sussistenza; dunque la Provincia non era ridotta a quegli estremi, da dovere, per far danaro, afferrare, come per disperazione, i Beni Ecclesiastici; i quali poi, nella disperazione pur anche, e nella mancanza di qualunque altro espediente, non aveano a prendersi mai, senon in proporzione, ed in parità con quelli di tutti gli altri Cittadini. Se poi veramente la Provincia era ridotta a quegli estremi; come mai dopo un contamen-

to

to dei più grandiosi, accumulato da quasi tutti i Possidenti di ogni condizione e facoltà, parte in Cassa Militare per acquistare le proprietà e rendite dei Capitoli, abusivamente intitolate *Aggravj*, e parte in Monte di Pietà per liberarsi da altre corrisponsioni, nientemeno legittime e rispettabili, verso Chiese, Cappelle, ed altri Pii luoghi, e Fondazioni; come poteva essere in grado di pagare, siccome pure ha fatto, le tante altre, e contemporanee, e posteriori Imposte, così del tre, come del cinque per cento, e della seconda metà del piano di Haller, oltre quelle in generi replicate, di Formento, e di Vino? Risulta da tutto ciò, che non tanto il bisogno adunque di procurar danaro, non la difficoltà di trovarlo, e l'addotta mancanza di ogni altro mezzo, non il pretesto del mantenimento delle Truppe; ma sopra tutto la determinata volontà, anzi la smania precipitosa, anche altre volte ed in tempi quieti manifestata, di cacciare i Capitoli dal diretto legittimo dominio, che conservano dei loro antichi Fondi; ed in radice (piacesse a Dio che non fosse vero) una certa debolezza di Religione, cotanto ormai diffusa nel Cristianesimo, ed una indifferenza, se non altro, per lo esterno Culto della medesima, e quindi il poco conto di quei Corpi ed individui, che sono appunto addetti col quotidiano esercizio delle lor Funzioni a mantenerne la maestà e'l decoro; ne risulta, sì, che questi sieno stati pur troppo l'origine

di quel Decreto 20. Settembre passato, di Francazione di *Censi* ed *Aggravj perpetui*, che si vorrebbe poi far riguardare come una necessaria, indispensabile, e salutar provvidenza, col ripiego dei *Compensi*, che è venuto opportuno a palliarne l'ingiuria, ma che non sarà valevole ad abolirla giammai. E in vero se quel Decreto non fosse uscito da queste corrotte sorgenti, qual titolo di prescrivere la Francazione ancora di quei Censi di Chiese, Cappelle, Mansionarie ec., il ritratto dei quali, (tenuissimo anch'esso, come si è già avvertito, e fuori di proporzione, qual potrebbe prescriverlo appunto chi cercasse, non di conservare, ma di distruggere), non si voleva che andasse a beneficio delle Armate, ma per uno zelo qualunque di Religione, in deposito sul Monte di Pietà, per la sua reinvestita? Se quel Decreto non fosse uscito da queste guaste sorgenti, si sarebbono ommessi con una parzialità, che non può essere giustificata, i Censi ed Aggravj perpetui dei Laici, che sono pur tanti in questa estesa Provincia, ed in *aggravio* essi pure, come suol dirsi, nientemeno che gli Ecclesiastici, di tanti particolari possidenti; e che avrebbono potuto somministrare anch'essi nelle, comunque angustiose, circostanze della Nazione una importante risorsa? Se quel Decreto non avesse avuto quella sgraziata origine, perchè aggiugnere allo spoglio delle proprietà Capitolari anche (sia permesso dire) il ludibrio e l'insulto, coll'obbligare cioè i Capitoli

stessi

stessi a cooperare allo spoglio medesimo, mettendoli ancor essi, e come Corpo, e come Individui, nella contribuzione all' *Acquisto forzato* delle medesime lor proprietà; che è quanto a dire, costringendoli a dar mano essi medesimi al proprio disfacimento e rovina? E ciò, dopo di averli già smunti e sfiniti con tutte le anteriori gravosissime Imposte, gittate in particolare, ed in comune sulle Rendite intere; e pagate da essi puntualmente, sulla fede che le Rendite stesse non avessero, almeno per parte del Governo, ed in corso di contribuzioni, ad esser loro diminuite; e che le proprietà fondiali dovessero restare intatte, come quelle, se non altro, di ogni contribuente particolare famiglia di Cittadini? E ciò pur anche, dopo di averli per soprappiù avviliti e discorati, col volere, in onta ad ogni rimostranza fatta, che fossero prese in massa anche le loro Rendite individuali, separate per costituzione, ed addette al particolare mantenimento di ciascheduno da se; a solo oggetto di farli entrare così in una delle più pesanti Imposte che siensi gittate, dalla quale, per le misure assai discrete dei loro particolari assegni, in ordine al Decreto di massima, dovevano andare esenti? In somma, se l'opinione svantaggiosa, in cui trovansi oggidì i Capitoli, mercè le invalse moderne dottrine; se questa opinione non avesse avuto luogo anche tra noi, perchè prendere a scherno tutto il Diritto Canonico e Civile, e tutta ad un tempo la Storia Ecclesiastica di tutti i Secoli, per toglie-

gliere ai Capitoli anche l'altro importante ramo di lor sussistenza, consistente in Quartesi, colla quanto offensiva, altrettanto (per non dir altro) inconsiderata ed anticanonica decisione, che questi sono di diritto *naturale* dei Parrochi, e che solo *abusivamente* sono passati anche ad altri fuori di essi? Ma tronchiamo la digressione, troppo forsi innoltrata, e che ci porterebbe ad altre cose anche più forti, che troppo sarebbe increscevole il rammentare; per far ritorno al nostro Rapporto, ad osservare d'appresso l'*equo* e *Congruo Compenso*, che dalla *Deputazione* viene ai Capitoli seriamente proposto.

Tutto va a ridursi a *risarcimenti sopra la Cassa Nazionale delle Imposte*. Ma se il Governo Centrale, o qualche commissionato da esso, avesse formato questo progetto, e lo avesse ancor pubblicato, subito dopo il Decreto di Affrancazione dei Censi 20. Settembre, o i primi ancora d'Ottobre, quando cioè da molti credevasi, che il cambiato Governo dovesse essere permanente; quando poteva, se non altro, chiamarsi tuttavia incerto il destino della nostra Provincia, perchè, ad onta di tutte le trattative di Pace, tutto l'esterior apparato era di una guerra imminente; si avrebbe potutò dire, che il progetto andava ad essere almeno sincero. Che si faccia poi un tale progetto dalla *Deputazione* apposita ai *Compensi per li Capitoli*, dopo segnata la Pace sotto gli occhi nostri, dopo pubblicati gli Articoli della medesima per

par-

parte degli stessi Francesi, dopo resa certa la nostra destinazione all'Augusto Sovrano dell'Austria, conforme ai più spiegati desiderj della Nazione; dopo tutto questo si potrà dire, che i *risarcimenti* ai *Capitoli sopra la Cassa Nazionale delle Imposte* sieno *risarcimenti* proposti con tutta la sincerità, con tutta la lealtà, e la buona fede, che ad un Officio pubblico si conviene? Questa Cassa delle Imposte è *Nazionale* presentemente, e sarà *Nazionale* sino al momento che verrà tra noi il Cesareo-Regio Governo di Sua Maestà Imperiale FRANCESCO II. Da quel punto in poi la *Cassa delle Imposte*, già *Nazionale*, sarà *Cassa Cesareo-Regia*, e di diritto imperscrittibile del nuovo Sovrano, e non più *Cassa Nazionale*. *Li Compensi* adunque, o *risarcimenti*, saranno sicuri *per li Capitoli* sino che la *Cassa delle Imposte* sarà *Nazionale*, e non più? Ma se *li Compensi* saran sicuri anche dopo; perchè non aggiugnere alla *Cassa Nazionale delle Imposte*, anche la *Cassa Cesareo-Regia* di tal natura, che sarà tra non molto? Forsi perchè alla Nazione non è lecito disporre della Cassa delle Imposte del nuovo Sovrano? Adunque *li Compensi*, o *risarcimenti per li Capitoli* non possono esser sicuri per parte della Nazion debitrice, se non per quel solo tempo, che la *Cassa delle Imposte* sarà *Nazionale*, e disponibile dalla Nazione. E questi si chiameranno *Compensi?* E questi *Compensi equi*, e *congrui?* E questa sarà la Fede pub-

bli-

blica della Nazione? Ed avrebbe poi tutto il torto chi volesse conchiudere, che questi pretesi *Compensi equi e congrui*, furono, e sono una illusione, un giuoco; e che col prometterli sin da principio, non si è pensato poi niente, anzi non si è mai avuto in animo di verificarli? Ha un bel dire per verità l'estensor del Rapporto nella sua ingegnosa introduzione, che col Decreto 20. Settembre di Francazione dei Censi, con riserva ai Capitoli di un *equo e congruo Compenso, furono conciliati gl' importanti oggetti, di provvedere alle estreme urgenze dell' Armata Francese con li Capitali ritratti dai Censi medesimi, e di salvare nel tempo stesso la sussistenza dei Capitoli, a vantaggio, decoro, ed illustrazion della Chiesa*. Ma ognuno dovrà conchiudere, che espressioni tali sono più pompose, che vere: „ plus in oratione tali di- „ gnitatis, quam fidei „, per dirlo colle parole di Tacito (38). E in fatti coi Compensi, che ora vengono proposti ai Capitoli, già spogliati della maggior parte dei loro Censi, e prossimi a perderli tutti, si può fare di più, perchè vengano essi dichiarati per parte della Nazione totalmente perduti, ed estinti? Sappiamo benissimo, che la Nazione in realtà non ha niente a proposito in Fondi stabili, od altro, da assegnare *in congruo ed equo Compenso ai Capitoli;* i qua-

(38) Tacit. *Annal.* Lib. 1.

quali abbisognano di pronto sovvenimento per la lor sussistenza, e non possono aspettare, come potrebbe alcun altro, un tardo provvento da terreni pubblici, per esempio, o sterili, od incolti; i quali oltracciò esigono, a diventar fruttiferi, quella spesa enorme, ch' eglino, non che di presente che sono privi di tutto, ma nemmeno in istato integro e fiorente sarebbono in grado d' incontrare. Con tutto questo però la Deputazione ai Compensi potrà mai giustificare l' assegnazione proposta di ciò, che tra pochi giorni non è più a disposizione della Nazione; e che di presente non può essere da essa obbligato in aggravio del nuovo Sovrano? Anzi questa Nazionale deficienza di modi, che doveva essere nota a tutti, anche al momento in cui si trattava di decretare lo spoglio dei Censi Capitolari; questa avrebbe dovuto piuttosto distorre il Governo da un tale pensiero, per procedere veramente con lealtà, e con quelle viste di Religione, e di *vantaggio, decoro,* ed *illustrazion della Chiesa,* che l' estensor del Rapporto sa mettere in carta con tutta la desiderabile eleganza, ma che sarebbe stato assai meglio che si fossero riconosciute dal fatto. Se poi fin d' allora si fosse coltivato il pensiero di assegnare ai Capitoli il Compenso sopra le *Imposte*; come non veder sin d' allora, che nella incertezza della nostra sorte, la cosa dovea essere per lo meno incerta anch' essa, dubbia, pericolosa; mentre intanto il danno che ai Capitoli si recava era certissi-

mo,

mo, e reale? Come non veder poi, che con questo Compenso, potendosi anche verificare, era un degradar questi Corpi, che si vogliono pur sussistenti *a vantaggio, decoro, ed illustrazion della Chiesa;* facendoli passare dallo stato vantaggioso e libero di possidenti, a quello precario ed umile di pensionati? Come non vedere, che questo era perciò un rendere i Capitoli in aggravio perpetuo della Nazione, quando prima, possedendo il proprio, non erano di peso ad alcuno? Che questo in fine era un metterli a pericolo, o di vedersi diminuire, o di perdere ancora i *risarcimenti* ottenuti, qualor la Nazione, trovandosi oppressa da nuovi pesi, cercasse colla scorta delle invalse opinioni un qualche altro sollievo a nuovo carico della Chiesa? Non mai contro gli Uomini, ma contro i tempi soltanto, e contro le false massime introdotte, sia lecito esclamare colle profetiche parole del Salmo: „ Ecce inimici tui, Domine, sonue-„ runt: & qui oderunt te extulerunt caput. Super „ populum tuum malignaverunt consilium: & cogita-„ verunt adversus sanctos tuos. Dixerunt: venite, & „ disperdamus eos de gente ... Cogitaverunt unani-„ miter: simul adversum te testamentum disposuerunt. „ ... Dixerunt: Hereditate possideamus Sanctuarium „ Dei „ (39). Quello poi che va in seguito, non è che pur troppo conforme a quanto l' Imperator Carlo

(39) Psal. LXXXII.

lo Magno osservava di sopra essersi verificato, anche a suoi tempi, contro i rapitori delle Ecclesiastiche proprietà: e che noi pregherem ben di cuore Iddio, che non abbia a verificarsi giammai, nè sopra alcun individuo di questa Provincia, nè sopra la Nazione intera, qualunque sia la colpa che aver possa sull'accaduto: giacchè può dirsi con verità colle espressioni energiche di Tacito anche quì, che in questo spoglio di Censi Ecclesiastici „ is habitus animorum fuit, ut „ pessimum facinus auderent pauci, plures vellent, „ omnes paterentur „ (40).

Non già per vaghezza di censurare i pensieri, le asserzioni, i suggerimenti della *Deputazione ai Compensi per li Capitoli*, si è esposto sin quì, quanto si è creduto opportuno sul Rapporto, che dalla medesima è stato diretto al Centrale Provvisorio Governo; ma per zelo unicamente di manifestare la verità, e di mettere in vista gli erronei sovversivi principj che han regolato tra noi le discussioni più importanti, la falsità dei supposti che han servito di appoggio agli emanati Decreti, ed altri radicali difetti che essi involgono. Ora se questi appoggiano sul falso, e se involgono tali difetti, può egli essere dell' onore, e dell'equità del Governo il lasciarli correre? Ma che fare adunque, potrà dirsi, dopo gl'impegni

presi?

(40) Tacitus *Histor.* Lib. I.

presi? Non è impegno che tenga, contro la verità, e la giustizia: e se è male il prendere questa sorta d'impegni, è ben peggio ancora il darne l'esecuzione; ed il far vedere, che nelle gravi urgenze non si san trovare altre risorse che le ingiustizie, nè altri mezzi da sollevar la Nazione, che quello di desolare la Chiesa. Conviene adunque rivocare le decretate deliberazioni, conosciute alla giustizia ripugnanti; come altre Municipalità, meglio in seguito illuminate, in altre materie han dato l'esempio; e quella massime di Venezia, rispetto a confische che avea segnate, e ad altre novità Ecclesiastiche intraprese. Ma quì, potrebbe dirsi, l'esecuzione è già fatta nella massima parte; e le Francazioni sono state girate. Non importa: ripieghi non mancano: ed eccone quì uno intanto, che nel presente stato di cose potrebbe forsi essere il migliore. Sieno rivocati i Decreti di *Affrancazione* dei *Censi* ed *Aggravj perpetui* per li Capitoli; sieno dichiarate nulle le Affrancazioni fatte, e girate in qualunque modo sino in presente: e in luogo di *Acquisto forzato* sia dichiarato *Imprestito forzato*, anche, se occorre, con pagamento di un prò, tutto ciò che ad oggetto di *Acquisto* e di *Francazione* è stato sino in presente contribuito. Così i Capitoli riavranno le loro Rendite naturali, che non potevano dai Decreti del Governo venir loro rapite; e che anche in altre desolatorie antiche urgenze di questo

Pae-

Paese si sono sempre lasciate loro intatte: i contribuenti avranno un altro credito di *Imprestito* verso la Nazione, simile ai precedenti già fatti colla medesima denominazione; e fondati tutti sui veri *Beni Nazionali*, che realmente esistono in Fondi stabili della Provincia, di Boschi cioè, Comunali, ed altro, o incolto ó sterile comunque siasi, che era in disposizione dell'estinto Veneto Governo; che non si è per anche toccato; che forsi non si sa neppur quanto sia, ed a qual valore ascenda; e che pur avrebbe dovuto essere interamente esaurito, prima di sottomettere, anche con leal proporzione, qualunque particolare proprietà. Così sarà conservato ad ognuno il suo, e la Giustizia, e la Religione non resteranno offese: ed il Governo istesso, in luogo di sentire alcun discapito nella sua riputazione per essersi ritrattato, e corretto; otterrà anzi il doppio onore, di aver conosciuto cioè l'errore commesso, e di aver avuto il generoso coraggio di ripararlo.

LXXXIII

LETTERA

DELLA DEPUTAZIONE AI COMPENSI PER LI CAPITOLI AL CAPITOLO METROPOLITANO DI UDINE.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Udine 10. Annebbiatore. Anno primo della Libertà.
(31. Ottobre 1797. V. S.)

La Deputazione ai Compensi per li Capitoli
al Capitolo di Udine.

Determinato il Governo Centrale ad assegnare alli Capitoli li Compensi stabiliti col Decreto 20. Settembre prossimo passato, approvato dal Generale in Capo, ha destinato appositamente la Nostra Deputazione, perchè abbia a versare sull' argomento, e suggerire li mezzi, coi quali si possano verificare li Compensi medesimi.

Per eseguire una tal commissione con tutti quei lumi, che possano contribuire ai riguardi tutti di

equità e di giustizia, siete invitati a far passare all' Officio nostro entro il termine di giorni sei la nota di tutti gl' individui, che componer devono cotesto Capitolo, tanto di Canonici, che di Mansionarj, e Cappellani, assieme con la distinta delli respettivi assegnamenti, e il totale della vostra Rendita, con la distinzione in cadauna delle cattegorie delle quali è composta.

Dietro a questo invito potrete produrre tutte quelle riflessioni, e ragioni, che crederete di vostra convenienza, onde poter il tutto presentare al Governo per le successive sue Deliberazioni.

Salute, e Fratellanza.

Altre consimili di detto giorno furono dirette agli altri Capitoli della Provincia.

LXXXV

DUE LETTERE DI RISPOSTA

DEL CAPITOLO METROPOLITANO DI UDINE

ALLA DEPUTAZIONE AI COMPENSI

PER LI CAPITOLI.

Alla Deputazione ai Compensi per li Capitoli
il Capitolo Metropolitano di Udine.

Dalla Residenza Capitolare 4. Novembre 1797.

All'invito che voi ci fate, Cittadini Deputati, con vostra Lettera 31. Ottobre passato, di produr Note all'Officio vostro, onde poter eseguire la commissione del Provvisorio Centrale Governo, che in essa ci indicate, Noi siamo nel preciso dover di rispondere, che siccome in ossequio ed obbedienza ai Canoni della Chiesa, e massime ai Decreti del Sacro Concilio di Trento, non possiamo nè direttamente, nè indirettamente acconsentire allo spoglio dei Censi e Quartesi, che il Capo della Chiesa istessa colla Suprema sua autorità, e con Bolla apposita, ci ha assegnati in Dote sin dal 1753., in seguito ad intelligenze corse, ed a solenni Articoli di Convenzione tra la Corte Imperial di Vienna, e l'Ex-Governo Veneto, al mo-

mento della Soppressione del Patriarcato d'Aquileja; così non possiamo egualmente nè acconsentire, nè cooperare a quel qualunque Compenso, che in ordine all'eseguito spoglio s'intendesse ora di assegnare.

Dietro a questi sentimenti sarebbero inutili le ricercate Note rispetto a Noi, che non ostante qualunque disposizione che fosse fatta o da farsi, siamo in debito di professar tuttavia, e professeremo costantemente, l'inviolabile diritto di Proprietà sopra i Censi ed i Quartesi, che nei più legittimi e sovrani modi in origine abbiamo avuti.

Queste Note ve le offrirem nondimeno a vostro buon grado in condiscendenza alle vostre inchieste, nel più breve termine possibile, e necessario per la distinzione delle Cattegorie nel vasto argomento, e per la sua dettagliata purificazione: ma quali però sieno esse per essere, ci dichiariamo ora per sempre, in conseguenza alla propria Costituzione, ed a scarico delle nostre conscienze, che non s'intendano mai in adesione e consenso qualunque, sia dei decretati od eseguiti spogli, sia di qualunque Compenso, che pei medesimi ci venisse proposto.

Salute, e Rispetto.

AL-

LXXXVII

ALLA DEPUTAZIONE AI COMPENSI

PER LI CAPITOLI

IL CAPITOLO METROPOLITANO DI UDINE.

Dalla Residenza Capitolare 28. Novembre 1797.

Eccovi, o Cittadini, le Note, che Voi ci ricercaste con vostra Lettera 31. Ottobre passato; e che sarebbero state anche più pronte, se la Persona, che abbiamo dovuto impiegare nel formarle, non fosse stata occupata continuamente in pubblico servizio. Nel trasmettervele che facciamo, in condiscendenza alle vostre inchieste, prendiam motivo di riconfermare quei sentimenti tutti, che nella prima Nostra 4. corrente vi abbiamo manifestati; di pieno dissenso cioè, come a qualunque spoglio che avessimo sofferto, o fossimo per soffrire nelle nostre Proprietà Capitolari di qualunque natura, così anche a qualunque Compenso, che s'intendesse per le medesime di assegnarci.

Salute, e Rispetto.

LXXXVIII

ALTRA LETTERA DI RISPOSTA
DEL CAPITOLO COLLEGIATO DI CIVIDALE
ALLA DEPUTAZIONE MEDESIMA.

Li 12. Novembre 1797.

Alla Deputazione ai Compensi per li Capitoli
Li Canonici del Capitolo di Cividale.

Giacchè, o Cittadini, nella vostra Lettera de' 31. Ottobre prossimo passato, con cui ci stimolate a produrvi le Note de' respettivi nostri assegnamenti, e del totale delle Rendite Capitolari, onde poter voi versare sulli Compensi dello spoglio che ci è minacciato, ci fate coraggio a proporre li nostri riflessi, e ragioni sull' argomento, siamo in obbligo di secondare l' impulso che ci date.

Essendo le Rendite Capitolari per la maggior parte derivanti da Locazioni non rinovate, assegnate alla nostra sussistenza, e della nostra Chiesa, in vigor di Diplomi Patriarcali e Pontificj, più e più volte in otto Secoli emanati, e da Decreti anche del Sacro Concilio di Trento talmente consacrate, che sotto le pene più rigorose viene a chiunque proibita la di-

stra-

strazione; crediamo dover nostro il dirvi, che a niuno è lecito di alienarle.

Speriamo che riceverete di buon grado questo avviso, che giusta l'eccitamento vostro vi avanziamo, e che non solo non vorrete sforzare le nostre conscienze ad un'illecita cooperazione, ma riputerete anzi di vostra gloria il suggerire al Centrale Governo la inesecuzione de' Decreti alle Ecclesiastiche Sanzioni contrarj, onde sia imitatore dei Religiosi Governi, che in ogni tempo hanno con solenni Diplomi tutelate le nostre Rendite, ed anche dell' Augusto Imperatore Giuseppe II., che non giudicò disdicevole alla propria Maestà il ritirare li passi già fatti contro le Rendite medesime, ed il riconoscerle per sacre, ed intangibili.

Salute, e Rispetto.

AR-

XC

ARTICOLI DEL RAPPORTO

DELLA DEPUTAZIONE AI COMPENSI PER LI CAPITOLI.

Udine 6. Dicembre 1797.

Al Governo Centrale del Friuli
La Deputazione ai Compensi per li Capitoli.

Il Decreto 20. Settembre passato di questo Governo, approvato anco dal General in Capo, stabilisce l'Affrancazione di tutti li Censi, ed Aggravj perpetui, pagabili sotto uniforme pensione alli Capitoli, Fraterne, e Conventi sopra Beni possessi dai Laici. Alli Capitoli poi fu riservato di dare un equo e congruo Compenso: e così furono conciliati gl' importanti oggetti di provvedere all' estreme urgenze per l'Armata Francese, con li Capitali ritratti dai Censi medesimi, e liberare li Fondi Laici da quei pesi, che portavano sempre conseguenze di litigj, e dispendj ai Proprietarj, e salvare nel tempo stesso la sussistenza dei Capitoli, a vantaggio, decoro, ed illustrazion della Chiesa. Fu incaricata la nostra Deputazione ec.

Questo Capitolo Metropolitano rispose con sua Lette-

tera 4. Novembre, che non poteva in qualunque modo prestare assenso alle prese deliberazioni, professando che il Governo non avesse diritto di decretare la Francazione dei Censi, ed il repristino delli Quartesi alli Parrochi, e si riserva poi di produrre le Note ricercate, che ci furono realmente accompagnate colla posteriore Lettera 28. del Mese stesso. Analoga a questa fu la risposta del Capitolo di Concordia, che si diffuse con varie dottrine e ragionamenti a sostenere il suo assunto, e produsse nell' atto stesso le Note riguardanti lo stato delle sue Rendite, ed il numero degl' Individui che lo compongono. La Collegiata di Cividale si uniformò all' incirca alli medesimi sentimenti, ma non produsse alcuno dei ricercati documenti ec.

Prima di passare al dettaglio delle respettive costituzioni di questi Capitoli, ci sia permesso di brevemente osservare, che in tutti li tempi, e nei Dominj più attaccati alla Cattolica Religione furono sempre li Beni degli Ecclesiastici considerati come Beni Nazionali: e però nelle urgenze ancora dei passati Secoli si sono veduti sopprimere ricchi Monasteri, ed altre Fondazioni religiose, per soccorrere li bisogni della Nazione. Quanti non sono li Beni di questo carattere, venduti dal caduto Governo Veneto, e in tutti gli altri Dominj d' Italia, senza eccettuare nemmeno il Santo Padre, che come Sovrano di Roma, ha fatto ne' suoi Stati simili

ope-

operazioni? Le stesse dottrine riferite nella Lettera di Portogruaro ci insegnano, che li Beni deposti in mano degli Apostoli, e dei loro Successori, erano fino dalla primitiva Chiesa appartenenti a tutti li Fedeli, ai quali di tratto in tratto si dispensavano a tenore dei bisogni che andavano emergendo. Abbiamo creduto opportuno questo cenno, per distruggere le Opposizioni fatte dalli tre Capitoli al diritto esercitato dal Governo, prima di passare all'esame delle loro respettive Costituzioni.

Il Capitolo Metropolitano di Udine riconosce la sua Fondazione dalla Bolla di Benedetto XIV. 19. Gennajo 1752. (1753.), che in seguito alla soppressione del Patriarcato d'Aquileja, convenuta fra la Corte di Vienna, e l'allora Repubblica di Venezia, eresse in Chiesa Metropolitana la Collegiata Udinese, con un Arcivescovo, ed un Capitolo ec.

Quella porzione di Rendita (Capitolare), che fa versar nella Cassa Militare il suo capitale a vantaggio della Nazione, dee essergli preservata; e però crederessimo, che avesse ad essere risarcito il Capitolo per la corrispondente summa sopra la Cassa Nazionale delle Imposte ec.

Siccome non è possibile in presente di esattamente conoscere quanto per forma delle vostre deliberazioni verrebbe a perdere (il Capitolo di Concordia) nella sua Rendita, così decretando la massima del suo risarcimento sopra la Cassa delle Imposte,

non

non si può in ora verificare la sua esecuzione ec.

Siccome è certo che (le Rendite del Capitolo di Cividale) vanno a soffrire detrimento dalla operazione dell'affrancazione dei Censi, così potrebbe prendersi la misura medesima, che è stata indicata per li precedenti ec.

Intanto dietro a quanto vi abbiamo brevemente esposto, crediamo di proporvi la seguente formola di Decreto ec.

6. Dicembre. Letto, ed aggiornato per Lunedì prossimo venturo (*).

PEZ-

(*) Non fu altrimenti riprodotto l'affare nello stabilito giorno, che era il dì XI., ma bensì il dì XIV. del Mese: ed allora, dopo qualche opposizione, per un nuovo pretesto ebbe un nuovo prolungamento, che condusse la cosa sino alla fine del Governo Democratico, senza alcuna conclusione, e senza assegnamento alcuno del promesso *equo e congruo Compenso*. Intanto, oltre il diritto naturale di vero dominio sopra i loro Fondi e Rendite, che non poteva mai ai Capitoli venir tolto, e che perciò tuttavia sussiste: anche per il fatto proprio di questo finito Governo, il quale ha invaso le proprietà Capitolari colla condizione, e col sacro impegno di sostituire un *equo e congruo Compenso*; i Capitoli non potevano mai perdere quel qualunque titolo o diritto, che supposta la propria sussistenza lor si compete, anche nella Massima dal Rapporto fissata, sui Fondi e Rendite

dite di lor Patrimonio dal Governo disposti, nè gli acquirenti in vigore dei Decreti del Governo stesso, potevano ottenere sui medesimi un dominio, sino almeno che questo *equo e congruo Compenso* non veniva ai Capitoli stabilito, ed assegnato; perchè: „ Conditione pendente actus non dicitur perfectus „. Questa condizione poi non essendosi mai verificata, mai adempiuto questo sacro impegno, perchè i *Compensi* non sono mai stati nè assegnati, nè tampoco stabiliti; anzi non essendo neanche più verificabile, perchè il Democratico Governo è finito, e perchè il presente non è padrone di disporre di quello, che essendo pur anche della Nazione allora, oggidì appartiene liberamente al Sovrano della Nazione, presso cui non ha luogo la Massima sovversiva che abbiamo impugnata; ne viene che i Capitoli sieno, e si debbano intendere tuttavia in possesso, come erano prima, dei loro Fondi e Rendite, e come se questi non fossero stati in modo alcuno disposti, anzi come se nati non fossero i Decreti, in ordine ai quali sono seguite le disposizioni; perchè: „ Con„ ditione deficiente contractus celebratus censetur resolutus ab ipso „ initio „. L'una e l'altra sono Massime di Diritto, che fanno anche al caso presente, e che in ogni sistema, e in ogni Governo aver debbono il loro vigore.

XCV

PEZZO DI ARINGA

DELL' AB.

ORA CARDINALE, MAURY

All' Assemblea Nazionale di Francia
Sopra i Beni del Clero.

TRATTO DAL LIBRO INTITOLATO

Esprit, Pensées, & Maximes de M. l'Abbé Maury,
all' Articolo *Clergé* pag. 118.
dell' Edizione di Parigi in ottavo 1791.

Io invito francamente tutti coloro, che sono tentati di appropriarsi le nostre spoglie, a fare delle serie e mature riflessioni; nè temo, a fronte di tutte le procedure criminali, di profferire una simile dichiarazione. Nè io già parlo soltanto ai miei Concittadini; ma parlo anche allo stesso Corpo Legislativo. Sì, io invito voi, Signori, in questo momento, a riflettere seriamente sullo spoglio del Clero, e sulla vendita dei nostri Beni. I veri falsificatori de' nostri Decreti so-

sono quelli, che ne estendono arbitrariamente le disposizioni, ne corrompono il sentimento; quelli che ne esageran il rigore, e che apparecchiano ad acquistanti di mala fede, mezzi invincibili a spossessarli, col fondare la loro proprietà sopra immaginarie osservazioni. I colpevoli, ai quali io imputo questa grande infedeltà Nazionale, non sono già sconosciuti. Se ai due dello scorso Mese di Novembre vi fosse stato proposto, come si conveniva fare, per conformarsi alla discussione: di decretare cioè, se la Nazione fosse o nò proprietaria dei Beni Ecclesiastici, non sarebbe certamente mai stata pronunziata una sì ributtante confisca: ma ci si dichiarò, che si voleva unicamente *consacrare* la Massima; che non si pensava già a spogliarci de' nostri Beni, e meno ancora ad alienarli: e in tal maniera si sorprese la buona fede di molti Membri di quest' Assemblea, facendo passare un Decreto, che dichiara, che i Beni Ecclesiastici sono alla disposizione della Nazione; ma

ch' el-

ch'ella non ne disporrebbe, che dipendentemente dai riscontri e dal voto delle Provincie. E' questo forsi, o Signori, un titolo di Proprietà? Vi ha forsi tra voi alcuno, che con una somigliante clausola credesse, o volesse diventar proprietario? Questa parola di Proprietà è ella dunque tanto indeterminata, da poterla supplire con una Perifrasi? Siete voi stati tanto moderati verso il Clero, per potervi lusingare, che in un tempo quieto s'interpreteranno i vostri Decreti contro di noi, per accrescerne ancora il rigore? Si potrà veramente credere ad una Proprietà, che voi stessi non avete ardito di attribuirvi? Un Marito ha i Beni di sua Moglie a sua disposizione: ne è egli per questo il vero Proprietario? Avete voi consultato le Provincie, siccome vi siete obbligati col vostro Decreto? Questa condizione dirimente è ella stata da voi adempiuta? ...

Ma perchè mai dispereremmo noi con tanta viltà dello Stato, sino a credere di non poterlo più salvare, che con la Confisca dei

Beni del Clero? Un'antica Nazione invitata ad essere ingiusta verso i suoi Nimici, risposè con un sentimento nobile, che in fondo non era che un saggio risultato: cioè, che nulla vi ha di vantaggioso, se insieme non sia anche giusto. E noi, Signori, che rappresentiamo la più leale delle Nazioni, noi dico, ci abbasseremmo a questa meschina morale, che misura il diritto sull'interesse? Ah! siamo noi ciechi a questo segno, che per salvare lo Stato, non osiamo propor altro che un cambio di vittime?

Come! Signori: per arricchire degli agiotatori con un Decreto, che è loro assai più utile di tutte le usuraje loro combinazioni (io parlo degli agiotatori in generale. So, e confesso, che molti Creditori dello Stato han posto i loro fondi sul tesoro pubblico senza alcun secondo fine, ed è per questo che io rispetto il loro credito): ma finalmente per arricchire degli avidi speculatori, voi ci togliereste dei Beni, che non essendo ereditarj, sono il Patrimonio successivo

e co-

e comune di tutte le Famiglie; dei Beni, che noi vogliamo conservarvi pe' vostri proprj Figliuoli; dei Beni, de' quali i discendenti di tutti i nostri Concittadini sono gli eredi presuntivi, e de' quali i cinque sesti saranno sempre necessariamente applicati alla classe del popolo.

Questi Beni, che noi possediamo, ci sono stati garantiti da tutte le Leggi del Regno; e la Legge sacra del deposito ci obbliga di trasmetterli fedelmente ai nostri successori.

D'altra parte, Signori, voi non avete ancora fatto constare in quest' Assemblea il debito dello Stato. Noi non sappiamo precisamente a quanto egli monti: e prima di aver esaminata la profondità dei nostri mali, vorremmo noi stabilire come unico nostro rimedio l'invasione delle Proprietà del Clero, di cui non conosciamo nè il prodotto, nè i pesi? Non vi ha alcuno certamente in quest' Assemblea di una morale sì barbara, che voglia spogliare i possessori at-

 tua-

tuali della rendita dei loro Beneficj. Non si ardirebbe neppur di proporre seriamente uno spoglio individuale così ributtante. Nulla è più sacro, riguardo alla Proprietà, quanto il possesso dell'usufrutto; e qualunque esser debba in avvenire la destinazione dei Beni della Chiesa, i Benefiziati che in oggi ne sono provveduti con l'approvazione della Legge, non potrebbero prima della lor morte esserne spogliati, senza la più sleale ed atroce ingiustizia. Ora se i Titolati hanno a godere, mentre son vivi, del prodotto de' loro Beneficj, che viene loro assicurato dalla Legge; voi aggravereste lo Stato d'un enorme sopraccarico d'imposizioni, prendendo sopra di voi la spesa del Culto pubblico, il quale è assolutamente differente dalle Fondazioni particolari, alle quali noi dobbiamo la maggior parte delle nostre Proprietà.

Ma vi è ancora di più. Sapete voi qual sarà il prodotto eventuale delle bonificazioni, delle economie, d'una uguale riparti-

zio-

zione, e d' una percezione meno dispendiosa delle Imposte? No, voi non lo sapete ancora. Il sistema dei privilegj, degli abbonamenti, della fiscalità, è appena finito: e voi, prima di aver fatta una stima delle vostre risorse, ricorrerete alla più immorale di tutte le risoluzioni, all' ultimo partito del più disperato scialacquatore?

Se il Re si è rovinato per tanti imprestiti accumulati; se ha ipotecato senza nostra saputa i nostri Beni cogli stessi imprestiti, che non sono mai stati registrati nei Parlamenti delle nostre Provincie, e sui quali noi non abbiamo mai sicuramente ricavato alcun utile di agiotaggio: la ragione, la giustizia, e l'interesse comune esigono, che i ristoratori delle Finanze del Re esaminin da prima, e stimino i di lui proprj Beni; e ciò, o per ritirare, o per mandare alla vendita i di lui Patrimonj obbligati. Questa operazione comandata dalle circostanze, sarebbe approvata da tutto il Regno. La garanzia del debito è comune a tutti.

Se noi tutti siamo sicurtà del Re, egli è giusto che tutti egualmente ne sopportiamo la cauzione: ma noi non dobbiamo espiare la nostra responsabilità, prima che i creditori abbiano esaurito i Beni del debitore.

Non si potrà egli d'altra parte, senza spogliare il Clero, senza rovinare la classe indigente, stabilire delle Imposte sul Lusso; Imposte veramente fruttuose e morali, che salverebbero forsi il tesoro pubblico, o metterebbono almeno un termine a quelle pazze esorbitanti spese, che scandalizzano, e guastano la Nazione? Mossi da un giusto patriotismo, noi abbiamo poco fa rinunziato pubblicamente nelle vostre mani a tutti i nostri antichi privilegj pecuniarj. Noi vi abbiam dichiarato per la prima volta, che volevamo dividere con voi tutti i pesi pubblici: e per rispondere a questo movimento affettuoso di social fratellanza, di privilegiati che eravamo, vi si propone di toglierci dal numero dei Proprietarj? Veniamo in vostro ajuto, e voi disputate, se ci dovete spo-

spogliare dei nostri Beni? Tutte le vostre Provincie vi hanno espressamente incaricati di stabilire delle Imposte, che potessero raggiugnere i portafogli: e per un rovesciamento improvviso di questo voto Nazionale, si vuole al contrario, che questi stessi portafogli, d' onde grondano i sudori, le lagrime, ed il sangue del popolo; si vuole, che sieno dessi che vadano a raggiugnere, e ad ingojare le nostre Proprietà? Cittadini, sceglıete fra noi, e queste sanguisughe dello Stato: o piuttosto voi non avete già bisogno di scegliere. No, noi non vi domandiamo delle vittime. Noi vogliamo anzi impedire il fallimento in favore di quegli stessi proprietarj di carta, che propongono contro di noi peggio ancora di un fallimento, aspirando a cacciarci con un legale ladroneccio dalle nostre Proprietà, per istabilirvisi in nostro luogo. Ma vorrete voi sacrificarci ad una parola sì nuova, e scandalosa della nostra lingua; all' agiotaggio, io dico, il quale dopo di aver non solamente

te trafficato dei bisogni, e dei falli dell'amministrazione, vuole oggi impadronirsi dello stesso Santuario, ed appropriarsi il sacro patrimonio dei poveri, e del Clero? ...

Quando voi veniste ad invitare il Clero in nome di un Dio di pace, a prender luogo in quest' Assemblea fra i Rappresentanti della Nazione, egli non doveva aspettarsi di vedersi dall' alto di questa Tribuna abbandonato al dispregio, ed alla rabbia dei popoli. Noi diremo ch' ella è cosa quanto vile, altrettanto ingiusta, l' attaccare persone, che non possono opporre agli oltraggi, che la pazienza; ed al furore, che la rassegnazione. Noi diremo ai nostri detrattori, che se la tomba, in cui si credono di averci sepolti, non sembra loro abbastanza ancora profonda, per assicurarli della nostra distruzione; che saranno le loro stesse ingiurie, e che le loro persecuzioni medesime saran quelle, che ci faranno sortire con gloria, per riacquistare la stima, e l' interesse della Nazione; e che la pubbli-

bli-

blica pietà ci vendicherà ben tosto del torto, che ci ha fatto l'invidia....

Noi ci asterremo dal caratterizzare una persecuzione, che rinoverebbe per la Chiesa quell'epoca di sventura, e di gloria, in cui i Pontefici della Religione consecrati al ministero del Martirio, erano obbligati di andar a nascondersi nel fondo delle caverne, per imporre le mani ai loro successori. Questi ritratti sgraziatamente troppo profetici, sembrerebbero forsi calunniose esagerazioni agli occhi di que' nostri avversarj, che non entrano nel segreto di quel partito, a cui servono di strumenti.

CON PERMISSIONE.